

PRESENTE E FUTURO DEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE EUROPEA DELLA PARTE GENERALE DEL DIRITTO PENALE

Francesco Rossi

ABSTRACT

Il processo di armonizzazione su impulso europeo delle legislazioni criminali degli Stati UE non sembra circoscritto alle sole fattispecie incriminatrici appartenenti alla “parte speciale” del diritto penale. Al contrario, le fonti europee sia di *hard* sia di *soft law* e la giurisprudenza della Corte di giustizia hanno dato vita ad un ravvicinamento occulto, frammentario ed embrionale di alcuni principi e regole di “parte generale” funzionali a garantire l’effettiva realizzazione degli obiettivi perseguiti dai trattati e l’effettiva attuazione delle norme penali UE su scala continentale. Questo lavoro riflette sui possibili sbocchi di una simile armonizzazione/unificazione sia sul piano normativo sia sul piano giurisprudenziale e sugli ostacoli, attuali e potenziali, al raggiungimento di tale traguardo.

SOMMARIO

1. Introduzione. – 2. L’armonizzazione embrionale e frammentaria su impulso europeo della parte generale del diritto penale. – 2.1. I risultati sul piano normativo. – 2.2. I risultati sul piano giurisprudenziale. – 3. L’opportunità di ulteriori sviluppi del processo di armonizzazione della parte generale. – 4. Prospettive per la futura parte generale del diritto penale UE: «consolidare, codificare, completare». – 4.1. Prospettive di breve periodo. – 4.2. Prospettive di medio-lungo periodo. – 5. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione.

Il diritto penale contemporaneo non è più materia gelosamente riservata alla competenza esclusiva di ciascuno Stato sovrano. La crescente dimensione transnazionale delle moderne e più evolute forme di criminalità ha favorito la graduale internazionalizzazione ed europeizzazione di tale branca del diritto¹ e ha sensibilizzato gli attori della scena giuridica penale alla necessità di ricercare risposte comuni ed effettive a problematiche che fuoriescono dai confini di ciascuno Stato. In un simile contesto, il diritto penale nazionale non è più autosufficiente² e necessita, al contrario, di uscire dal cono d'ombra proiettato dalle barriere statali e di trovare nuove sedi a livello sovranazionale ove concentrare una parte più o meno ampia della sovranità in tale materia³.

Il diritto penale ha fatto significativi progressi in questa direzione. Per rispondere alle minacce incombenti a livello regionale, la competenza concorrente, settoriale e indiretta dell'Unione in materia penale definitivamente consacrata dal Trattato di Lisbona⁴ (art. 83 TFUE) consente di stabilire, all'interno di direttive, «norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità⁵ particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni» (par. 1, comma 1). Analoghe norme minime possono essere introdotte «per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione» extrapenale, «allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si riveli indispensabile» in tal senso (par. 2, comma 1).

L'Unione europea dispone quindi, all'esito di un cammino lungo e non privo di ostacoli, di un'esplicita competenza penale votata alla riduzione – per quanto possibile e limitatamente a determinati settori – delle differenze tra le legislazioni penali sostanziali dei vari Stati membri. Stando alla lettera dell'art. 83 TFUE, tale competenza sembrerebbe essere circoscritta al ravvicinamento settoriale della c.d. parte speciale delle suddette legislazioni, con conseguente esclusione della c.d. parte generale del diritto penale: ossia di quei principi e di quelle regole comuni a tutti i reati che regolano l'applicazione al caso concreto delle fattispecie incrimi-

¹ Sull'europeizzazione del diritto penale v., per tutti, K. TIEDEMANN, *L'europeizzazione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, pp. 3 ss.; A. BERNARDI, *L'europeizzazione del diritto e della scienza penale*, Torino, 2004; G. SALCUNI, *L'europeizzazione del diritto penale: problemi e prospettive*, Milano, 2011.

² In questo senso, ad esempio, v. A. WEYEMBERGH, *The Functions of Approximation of Penal Legislation within the European Union*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, vol. 12, 2005, p. 165.

³ Individua, a monte, nell'inarrestabile fenomeno della globalizzazione la causa di un «predominio dell'economia [...] sulle tradizionali tecniche del diritto» nazionale e autarchico M. DONINI, *L'armonizzazione del diritto penale nel contesto globale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, n. 3/2002, p. 478. Cfr. anche ID., *Un nuovo Medioevo penale? Vecchio e nuovo nell'espansione del diritto penale economico*, in *Diritto penale comparato, europeo e internazionale: prospettive per il XXI secolo*, a cura di L. Foffani, Milano, 2006, p. 82.

⁴ Come noto, prima del Trattato di Lisbona (entrato in vigore il 1 dicembre 2009) una competenza dell'Unione europea in materia penale era già stata prevista dagli artt. 29 ss. del Trattato di Maastricht, entrato in vigore il 1 novembre 1993 e poi novellato dal Trattato di Amsterdam (entrato in vigore il 1 maggio 1999). Si trattava, tuttavia, di una competenza penale a carattere essenzialmente intergovernativo: per tutti, per ulteriori approfondimenti, v. A. BERNARDI, *Politiche di armonizzazione e sistema sanzionatorio penale*, in *L'area di libertà, sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia*, a cura di T. Rafaraci, Milano, 2007, pp. 283 ss.

⁵ Tali sfere di criminalità sono elencate tassativamente dall'art. 83, par. 1, comma 2 TFUE, fatto salvo il potere del Consiglio di adottare, all'unanimità e previa approvazione del Parlamento europeo, una decisione che individui altre sfere di criminalità particolarmente grave a dimensione transnazionale «in funzione dell'evoluzione della criminalità» stessa (art. 83, par. 1, comma 3 TFUE).

natrici e delle corrispondenti sanzioni⁶ e che costituiscono il fondamento di ogni sistema di giustizia criminale nel suo complesso⁷. Senonché, riguardo a tale apparente esclusione, uno sguardo più attento allo stato dell'arte del diritto europeo in ambito penale potrebbe mettere in luce alcuni interessanti sviluppi di segno opposto.

In particolare, muovendo dall'analisi delle fonti penali UE e di come alcuni dei concetti in esse richiamati "vivono" nella giurisprudenza della Corte di giustizia, questo lavoro mira *in primo luogo* a sottolineare come possa dirsi *già avviato* un processo di armonizzazione – seppure ancora embrionale e frammentaria – di alcuni elementi di parte generale (par. 2), distinguendo i risultati raggiunti sul piano normativo (par. 2.1) da quelli raggiunti sul piano giurisprudenziale (par. 2.2). *In secondo luogo*, questo lavoro mira a evidenziare l'opportunità di sviluppare e affinare tale processo al fine di garantire l'effettiva realizzazione degli obiettivi di armonizzazione penale e di lotta alla criminalità transnazionale perseguiti dall'Unione all'interno del suo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (d'ora in avanti SLSG: artt. 3, par. 2 TUE e 67 TFUE). *In terzo luogo*, infine, questo lavoro intende mettere in luce i possibili approdi di una più incisiva armonizzazione su impulso europeo dei più importanti concetti di parte generale (par. 4), distinguendo al riguardo tra prospettive verosimilmente realizzabili nel breve periodo (par. 4.1) e prospettive ipotizzabili soltanto nel medio-lungo periodo (par. 4.2).

Ogni ottimistica previsione sui traguardi ancor più significativi che potrebbero presto o tardi essere raggiunti dal diritto penale a livello sovranazionale non può tuttavia non fare i conti con le «forze inerziali»⁸ che tuttora ostacolano modifiche profonde dei sistemi di parte generale e con il verosimile disaccordo tra Stati membri sulla possibilità o sulla necessità di trasferire all'Unione ulteriori porzioni della propria sovranità in materia penale⁹. La parte generale dello *ius criminale* è infatti una materia particolarmente vicina al cuore delle tradizioni giuridiche nazionali¹⁰: contro un ravvicinamento più esplicito ed incisivo della parte generale, evocativo in un ulteriore futuro di una vera e propria unificazione giuridica, è quindi da attendersi un'aspra resistenza di quella parte della dottrina refrattaria ad aprire i cancelli del diritto penale alle esigenze dell'integrazione europea in tale materia¹¹.

Date inoltre le peculiarità del sistema europeo multilivello, al tempo stesso dipendente e indipendente dai sistemi giuridici degli Stati membri¹², un ruolo decisivo a favore o contro

⁶ Per tutti, F. VIGANÒ, *Verso una "parte generale europea"?*, in *Le sfide dell'attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni*, a cura di G. Grasso, G. Illuminati, R. Sicurella, S. Allegrezza, Milano, 2013, pp. 125-126; R. SICURELLA, *Il diritto penale applicabile dalla Procura europea: diritto penale sovranazionale o diritto nazionale 'armonizzato'? Le questioni in gioco*, in questa *Dir. pen. cont.*, 17 dicembre 2013, p. 30; J. BLOMSMA, C. PERISTERIDOU, *The way forward: a general part of European Criminal Law*, in *Approximation of substantive criminal law in the EU: the way forward*, a cura di A. Weyembergh, F. Galli, Éditions de l'Université de Bruxelles, 2013, p. 123; S. MELANDER, *Effectiveness in EU Criminal Law and its effects on the General Part of Criminal Law*, in *New Journal of European Criminal Law*, Vol. 5, Issue 3, 2014, p. 292. In altre parole, la parte generale estrinseca le scelte di fondo operate da un dato ordinamento giuridico sulla struttura del fatto criminoso e della relativa responsabilità, orientando così il «modo di essere» della parte speciale del diritto penale: F. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, quinta edizione, Torino, 2013, pp. 203 ss.

La parte generale e la parte speciale sono quindi strettamente correlate tra loro: se è vero che la parte generale non può essere compresa a fondo indipendentemente dalla sua applicazione alle varie fattispecie incriminatrici, è altrettanto vero che la parte speciale mutua lo scopo perseguito dalle singole incriminazioni proprio dai principi e dalle regole della parte generale (v., con specifico riferimento al diritto europeo, K. AMBOS, *Is the Development of a Common Substantive Criminal Law for Europe Possible? Some Preliminary Reflections*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, vol. 12, 2005, pp. 175-176; Id., *Comments on the Model Penal Code and European Criminal Law*, in *Substantive Criminal Law of the European Union*, a cura di A. Klip, Antwerpen, 2011, p. 228; L. GRÖNING, *A Criminal Justice System or a System Deficit? Notes on the System Structure of the EU Criminal Law*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, vol. 18, 2010, pp. 118-119; cfr. anche R. SICURELLA, *Some reflections on the need for a general theory of the competence of the European Union in criminal law*, in *Substantive Criminal Law of the European Union*, cit., p. 243; J. BLOMSMA, *Mens rea and defences in European criminal law*, Cambridge-Antwerp-Portland, 2012, pp. 6, 8 e 26; J. KEILER, *Actus reus and participation in European criminal law*, Cambridge-Antwerp-Portland, 2013, p. 2). Sempre con riferimento al diritto europeo, peraltro, parte della dottrina sottolinea l'artificiosità e la discutibilità della distinzione tra parte generale e parte speciale del diritto penale: v. L. A. ZAPATERO, A. NIETO MARTÍN, M. MUÑOZ DE MORALES ROMERO, *El derecho penal de la Unión Europea: situación actual y perspectivas de futuro*, Cuenca, 2007, p. 341.

⁷ V. A. KLIP, *Towards a General Part of Criminal Law for the European Union*, in *Substantive Criminal Law of the European Union*, cit., p. 17 e S. MELANDER, *Effectiveness in EU Criminal Law and its effects on the General Part of Criminal Law*, cit., pp. 276 e 290.

⁸ A. BERNARDI, *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, a cura di A. Bernardi, Napoli, 2015, p. XXXIV.

⁹ V. J. OUWERKERK, *Criminal Justice beyond National Sovereignty. An Alternative Perspective on the Europeanisation of Criminal Law*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, vol. 23, 2015, p. 20.

¹⁰ Per tutti, limitatamente alla più recente pubblicistica in tema di diritto penale europeo, v. J. BLOMSMA, C. PERISTERIDOU, *The way forward: a general part of European Criminal Law*, cit., p. 135 e S. MELANDER, *Effectiveness in EU Criminal Law and its effects on the General Part of Criminal Law*, cit., pp. 275-276.

¹¹ V. F. VIGANÒ, *Verso una "parte generale europea"?*, cit., p. 126 e R. SICURELLA, *Il diritto penale applicabile dalla Procura europea: diritto penale sovranazionale o diritto nazionale 'armonizzato'? Le questioni in gioco*, cit., pp. 28-29.

¹² V. L. GRÖNING, *A Criminal Justice System or a System Deficit?*, cit., p. 127.

un simile ravvicinamento sembra essere svolto proprio dalle tradizioni giuridiche degli Stati membri sopra richiamate¹³. Il quesito cui si intende dare risposta riguarda il ruolo che tali tradizioni svolgono o devono svolgere nell'ambito del processo di integrazione europea in materia penale: e cioè se esse debbano essere concepite *staticamente* come ancore di salvataggio per manifestazioni residue di neonazionalismo giuridico in materia penale o se, al contrario, debbano essere osservate *dinamicamente* da una prospettiva sovranazionale, nell'ottica di un riformismo penale democraticamente legittimato e razionale che sappia fornire risposte concrete ed efficaci alle fenomenologie criminali contemporanee.

2. L'armonizzazione embrionale e frammentaria su impulso europeo della parte generale del diritto penale.

La frequente tendenza a sottovalutare o a criticare (talora anche aspramente) l'influenza che il diritto penale europeo esercita sui sistemi criminali nazionali¹⁴ induce a trascurare il dato che quest'ultima non sembra affatto limitarsi al ravvicinamento di alcune sfere della parte speciale. Il primo passo di questo lavoro sarà, pertanto, quello di mettere in luce le prime embrionali e frammentarie manifestazioni di un processo di armonizzazione su impulso europeo che coinvolge i più importanti concetti di parte generale.

Nell'evidenziare i risultati che sono già stati raggiunti al riguardo dal diritto penale europeo, l'attenzione verrà focalizzata innanzitutto sul piano normativo (par. 2.1). Come si vedrà, il legislatore europeo percepisce da tempo la necessità di richiamare alcuni concetti di parte generale all'interno dei testi "legislativi" varati in materia penale. Seppure del tutto privi di definizione, l'utilizzo – peraltro costante e mai ostacolato dagli Stati membri – di tali concetti non rappresenta tuttavia solamente un indizio dell'avvertita necessità di coinvolgere anche i più importanti profili di parte generale nell'esercizio della competenza penale UE, ma ha anche e soprattutto posto le basi per il raggiungimento di ulteriori e più concreti risultati sul piano giurisprudenziale (par. 2.2).

2.1. I risultati sul piano normativo.

Come accennato in sede di introduzione, sin dal 1993 all'Unione europea è stata attribuita una competenza penale indiretta in vista del ravvicinamento settoriale delle legislazioni criminali sostanziali degli Stati membri. Sulla base di tale competenza, il legislatore dell'Unione ha varato – oltre a due convenzioni – una serie abbastanza numerosa¹⁵ prima di decisioni quadro di (ex) terzo pilastro¹⁶ e poi di direttive¹⁷ che obbligano gli Stati membri ad incriminare determinate condotte lesive di beni–interessi di rilievo europeo. La produzione normativa UE in questione incide fortemente sui sistemi penali dei Paesi membri: essa, in particolare, attrae parzialmente a livello sovranazionale la potestà di effettuare i giudizi di meritevolezza e di necessità di pena e obbliga, appunto, i legislatori nazionali a ricorrere allo strumento penale per tutelare i beni–interessi di rilevanza europea presi in considerazione.

Nell'ambito dei settori esplicitamente ricondotti nell'alveo della competenza penale dell'Unione, gli atti normativi sopra richiamati hanno armonizzato alcune fattispecie incriminatrici

¹³ L. GRÖNING, (*A Criminal Justice System or a System Deficit?*, cit., p. 116) sottolinea che le tradizioni giuridiche degli Stati membri costituiscono le fondamenta dell'integrazione europea in materia penale: cfr., in questo senso, l'art. 67, par. 1 TFUE, in base al quale «l'Unione realizza uno Spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri».

¹⁴ Si pensi, per tutti, all'acceso dibattito sui casi *Melloni* (Corte di giustizia, Grande Sezione, sent. 26 febbraio 2013, causa C-399/11) e *Taricco* (Corte di giustizia, Grande Sezione, sent. 8 settembre 2015, causa C-105/14) risolti, in maniera per certi aspetti dirompente, dai giudici di Lussemburgo.

¹⁵ La maggior parte degli atti normativi europei già adottati in materia penale risalgono al periodo pre-Lisbona, anche se alcuni di loro sono stati sostituiti (o comunque integrati o modificati) da misure successive a tale periodo: nella manualistica, anche per una rassegna di tali atti, v. R. ADAM e A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, Torino, 2014, pp. 568-569.

¹⁶ Nel periodo compreso tra il 1993 e il 2008.

¹⁷ Nel periodo compreso dal 2008 fino ad oggi.

di parte speciale in tema di traffico illecito di stupefacenti¹⁸, favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali all'interno di uno Stato membro¹⁹, sfruttamento sessuale e pornografia infantile e minorile²⁰, corruzione nel settore privato²¹, criminalità organizzata²², protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale²³ e terrorismo²⁴. Dalla lettura di tali atti si può facilmente notare come il legislatore UE faccia costantemente ricorso a vari concetti di parte generale – siano essi inerenti, ad esempio, all'elemento soggettivo del reato²⁵, alle forme di manifestazione di quest'ultimo²⁶ o alla responsabilità da reato delle persone giuridiche e alle sanzioni ad esse applicabili²⁷ – spesso anche per definire l'area del penalmente rilevante a livello europeo²⁸.

La prassi, consolidatasi con i vari strumenti normativi di (ex) terzo pilastro e con le direttive *ante* Lisbona, dell'utilizzo costante di alcuni concetti di parte generale è rimasta intatta anche all'interno delle direttive d'armonizzazione penale adottate dopo l'entrata in vigore del Trattato del 2009²⁹. Sempre a titolo esemplificativo, le direttive sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani³⁰, sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile³¹ e, più di recente, sugli abusi di mercato³² ritengono nuovamente necessario ricorrere ai concetti di dolo/intenzione³³, istigazione, favoreggiamento e tentativo³⁴, circostanze aggravanti³⁵ e responsabilità da reato delle persone giuridiche³⁶. La proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale³⁷, infine, mira ad armonizzare anche i termini minimi di prescrizione dei reati considerati e delle pene corrispondenti (art. 12) e a prevedere, per la prima volta, il minimo

¹⁸ Dec. quadro 2004/757/GAI del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

¹⁹ Dir. 2002/90/CE del 28 novembre 2002, adottata secondo la tecnica del c.d. doppio testo contestualmente alla dec. quadro 2002/946/GAI. Tale tecnica è oggi superata: in argomento, cfr. L. PICOTTI, *Superamento della c.d. tecnica del "doppio testo" e tutela penale degli interessi europei*, in *Per un rilancio del progetto europeo. Esigenze di tutela degli interessi comunitari e nuove strategie di integrazione penale*, a cura di G. Grasso, R. Sicurella, Milano, 2008, pp. 343 ss.

²⁰ Dec. quadro 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, in seguito sostituita dalla dir. 2011/93/UE del 5 aprile 2011.

²¹ Dec. quadro 2003/568/GAI del 22 luglio 2013.

²² Dec. quadro 2008/841/GAI del 24 ottobre 2004, sostitutiva della precedente azione comune 1998/733/GAI del 21 dicembre 1998.

²³ Dec. quadro 2003/80/GAI del 27 gennaio 2003, successivamente annullata dalla Corte di giustizia in esito alla celebre vicenda *Commissione c. Consiglio* (Grande Sezione, sent. 13 settembre 2005, causa C-176/03) e sostituita dalla dir. 2008/99/CE del 19 novembre 2008.

²⁴ Dec. quadro 2002/475/GAI del 13 giugno 2002, in seguito modificata dalla dec. quadro 2008/919/GAI del 24 ottobre 2008.

²⁵ V., ad esempio, il riferimento alle «condotte *intenzionali*» (corsivo aggiunto) nella dec. quadro 2004/757/GAI, cit., art. 2, par. 1; l'utilizzo dei termini «*intenzionalmente*», «*intenzionale*» e «*intenzionali*» (corsivi aggiunti) rispettivamente nella direttiva 2002/90/CE, cit., art. 2, nella dec. quadro 2004/68/GAI, cit., artt. 2-3 e nella dec. quadro 2003/568/GAI, cit., art. 2; o ancora il riferimento a condotte commesse «*intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività generale dell'organizzazione criminale o dell'intenzione di quest'ultima di commettere i reati in questione*» (corsivo aggiunto) e l'ulteriore requisito della conoscenza, da parte del soggetto attivo, che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione dell'attività dell'organizzazione criminale inserito nella dec. quadro 2008/841/GAI, cit., art. 2. La dir. 2008/99/CE, cit., ritiene invece sufficiente la sussistenza di una «*grave negligenza*» (v. art. 3; corsivo aggiunto).

²⁶ A titolo esemplificativo, obbligano gli Stati membri ad incriminare il delitto tentato la dec. quadro 2004/757/GAI, cit. (art. 3), la dir. 2002/90/CE, cit. (art. 2) e la dec. quadro 2004/68/GAI, cit. (art. 4). Sempre a titolo esemplificativo, obbliga invece gli Stati stessi a sanzionare penalmente il concorso di persone nel reato la dir. 2002/90/CE, cit. (art. 2). Utilizzano invece il concetto di complicità, ad esempio, la dec. 2004/757/GAI, cit. (art. 3), la dec. quadro 2004/68/GAI, cit. (art. 4). Non mancano poi riferimenti frequenti all'istigazione (v., ad esempio, l'art. 3 della dec. quadro 2004/757/GAI, cit., l'art. 4 della dec. quadro 2004/68/GAI, cit., l'art. 3 della dec. quadro 2003/568/GAI, cit. e l'art. 4 della dir. 2008/99/CE, cit.), al favoreggiamento (v., ad esempio, l'art. 4 della dec. quadro 2004/68/GAI, cit., l'art. 3 della dec. quadro 2003/568/GAI, cit. e l'art. 4 della dir. 2008/99/CE, cit.) e al reato circostanziato (v., ad esempio, l'art. 5 della dec. quadro 2004/757/GAI, cit., l'art. 5 della dec. quadro 2004/68/GAI, cit. e l'art. 4 della dec. quadro 2008/841/GAI, cit.).

²⁷ A titolo esemplificativo, v. gli artt. 6 e 7 della dec. quadro 2004/757/GAI, cit., della dec. quadro 2004/68/GAI, cit. e della dir. 2008/99/CE, cit., nonché gli artt. 5 e 6 della dec. quadro 2003/568/GAI, cit. e della dec. quadro 2008/841/GAI, cit.

²⁸ V. R. SICURELLA, *Il diritto penale applicabile dalla Procura europea*, cit., p. 31.

²⁹ In questo senso, v. S. MIETTINEN, *Criminal Law and Policy in the European Union*, London-New York, 2013, p. 134, ove l'A. evidenzia il maggior grado di dettaglio delle fonti penali europee varate dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona: al loro interno sembrano infatti fare ingresso – seppure ancora timidamente – anche alcuni cause embrionali di giustificazione come la tutela di un pubblico interesse (anche se, a dire il vero, come accaduto con l'art. 8 della dir. 2011/93/UE, cit. sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e contro la pornografia infantile il legislatore europeo si limita per prassi a *consentire* agli Stati membri di escludere l'antigiuridicità di determinate condotte: v. S. MIETTINEN, *Criminal Law and Policy in the European Union*, cit., p. 135).

³⁰ Dir. 2011/36/UE, varata in sostituzione della dec. quadro 2002/629/GAI del 12 luglio 2002.

³¹ Dir. 2011/93/UE del 13 dicembre 2011, varata in sostituzione della succitata dec. quadro 2004/68/GAI.

³² Dir. 2014/57/UE del 16 aprile 2014.

³³ V., rispettivamente, l'art. 2 della dir. 2011/36/UE, cit., l'art. 3 della dir. 2014/57/UE, cit. e l'art. 3 della dir. 2011/93/UE, cit.

³⁴ V. l'art. 3 della dir. 2011/36/UE, cit., l'art. 7 della dir. 2011/93/UE e l'art. 6 della dir. 2014/57/UE, cit. Gli ultimi due articoli menzionati peraltro obbligano gli Stati membri ad incriminare anche condotte concorsuali.

³⁵ V. dir. 2011/93/UE, cit., art. 9.

³⁶ V. gli artt. 5 e 6 della dir. 2011/36/UE, cit., gli artt. 12 e 13 della dir. 2011/93/UE, cit. e gli artt. 8 e 9 della dir. 2014/57/UE, cit.

³⁷ COM(2012) 363 def. dell'11 luglio 2012.

editto da rispettare in sede di trasposizione dell'atto normativo negli ordinamenti giuridici nazionali (art. 8)³⁸.

La prassi sopra descritta manifesta chiaramente come il legislatore europeo avverta da tempo l'esigenza di coinvolgere nell'armonizzazione delle legislazioni penali degli Stati membri anche alcuni concetti di parte generale³⁹. Del resto, come vedremo subito, tale conclusione sembra trovare riscontro anche all'interno di alcune fonti UE di *soft law*.

Nel *Libro verde sul ravvicinamento, il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sanzioni penali nell'Unione europea*⁴⁰, innanzitutto, la Commissione muove dalla «grande diversità»⁴¹ tra le parti generali degli Stati membri e dalle ripercussioni negative che tale diversità produce sull'effettività dell'armonizzazione delle legislazioni criminali nazionali⁴² per stimolare il dibattito «sull'utilità e la fattibilità»⁴³ di proposte legislative tese a avvicinare le «norme applicabili alle sanzioni penali *in generale*»⁴⁴. L'esecutivo europeo, in particolare, enfatizza l'opportunità di procedere ad un'armonizzazione legislativa su impulso europeo di concetti quali l'istigazione, la complicità e il concorso di persone nel reato⁴⁵, la recidiva⁴⁶ e il concorso di reati⁴⁷. Inoltre, mossa sempre dall'esigenza di garantire l'effettività degli interventi normativi dell'Unione in materia penale, la Commissione stessa ha messo in luce la necessità di prevedere discipline comuni in relazione all'esercizio del potere di commisurazione della pena del giudice⁴⁸, alle sanzioni privative della libertà personale, a quelle pecuniarie e alle rispettive modalità di calcolo⁴⁹, alle sanzioni applicabili alle persone giuridiche⁵⁰, alle pene alternative alla detenzione⁵¹ e alla liberazione anticipata⁵².

La tendenza a coinvolgere alcuni profili di parte generale nella legislazione UE in materia penale è esplicitamente rimarcata anche nella *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Verso una politica penale dell'Unione europea: garantire l'efficace attuazione delle politiche dell'Unione attraverso il diritto penale*⁵³, dove l'esecutivo europeo rimarca come nelle fonti penali europee «la definizione dei reati, ossia la descrizione della condotta considerata criminosa [...] nella maggior parte dei casi, include anche [...] l'istigazione e il favoreggiamento», «il tentativo di commettere il reato», l'intenzionalità della condotta (ma «in taluni casi [...] anche la colpa grave»), le «circostanze 'aggravanti' o 'attenuanti'» e la responsabilità delle persone giuridiche «come società o associazioni»⁵⁴. Qui però le indicazioni della Commissione appaiono più caute rispetto a quelle inserite nel *Libro verde* sopra richiamato: nonostante infatti la *Comunicazione*

³⁸ La previsione di minimi edittali all'interno di direttive *ex art.* 83 TFUE potrebbe suscitare frizioni in quegli Stati membri il cui ordinamento penale non prevede livelli sanzionatori minimi: cfr. M. KALAFI-GANDI, *The Commission's Proposal for a Directive on the Fight Against Fraud to the Union's Financial Interests by Means of Criminal Law (COM (2012) 363 final) – An Assessment Based on the Manifesto for a European Criminal Policy*, in *European Criminal Law Review*, n. 12/2012, p. 328 e S. MELANDER, *Effectiveness in EU Criminal Law and its effects on the General Part of Criminal Law*, cit., p. 297.

³⁹ Parte della dottrina, inoltre, non ha mancato di rilevare che una forma di europeizzazione indiretta di alcuni concetti nazionali di parte generale – quali la colpa, l'antigiuridicità e le scriminanti – si riscontra già nell'incidenza esercitata nei confronti di questi ultimi da quei regolamenti e quelle direttive UE che formulano precetti extrapenalistici in punto di regole cautelari e di sicurezza. A titolo esemplificativo, infatti, laddove il diritto europeo imponga agli Stati membri di rispettare un certo *standard* di sicurezza, la violazione individuale di quest'ultimo integrerà – quantomeno nell'ambito della normativa attuativa del diritto UE – l'elemento soggettivo della colpa eventualmente richiesto all'interno di una data fattispecie incriminatrice: per tutti, v. M. DONINI, *L'armonizzazione del diritto penale nel contesto globale*, cit., pp. 485-486 e P. ASP, *The Substantive Criminal Law Competence of the EU*, Stockholm, 2013, pp. 235-236.

⁴⁰ COM(2004)334 def. del 30 aprile 2004.

⁴¹ *Libro verde sul ravvicinamento*, cit., par. 3.1.

⁴² Per l'analisi di tali ripercussioni cfr., *infra*, *sub* par. 3.

⁴³ *Libro verde sul ravvicinamento*, cit., p. 2.

⁴⁴ *Libro verde sul ravvicinamento*, cit., p. 2 (corsivo aggiunto). Con accento critico, cfr. C. SOTIS, *Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente*, Milano, 2007, pp. 175-176.

⁴⁵ V. *Libro verde sul ravvicinamento*, cit., par. 4.1.1.3.

⁴⁶ V. *Libro verde sul ravvicinamento*, cit., par. 4.1.1.5.

⁴⁷ V. *Libro verde sul ravvicinamento*, cit., par. 4.1.1.6.

⁴⁸ V. *Libro verde sul ravvicinamento*, cit., par. 4.1.1.2.

⁴⁹ V. *Libro verde sul ravvicinamento*, cit., par. 4.1.2 e 4.1.3.

⁵⁰ V. *Libro verde sul ravvicinamento*, cit., par. 4.1.6.

⁵¹ V. *Libro verde sul ravvicinamento*, cit., par. 4.1.7. Anche il *Programma di Stoccolma: un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini* del Consiglio europeo (4 maggio 2010) fa riferimento all'opportunità di «esaminare questioni quali alternative alla reclusione» (anche se, questa volta, in vista soprattutto del miglioramento della situazione di sovraffollamento patologico delle carceri: p. 14, par. 3.2.6).

⁵² V. *Libro verde sul ravvicinamento*, cit., par. 4.1.8. La Commissione, tra l'altro, fa riferimento anche all'istituto della confisca, recentemente armonizzato dalla dir. 2014/42/UE del 3 aprile 2014.

⁵³ COM(2011) 573 def. del 20 settembre 2011.

⁵⁴ *Comunicazione della Commissione Verso una politica penale dell'Unione europea*, cit., p. 11.

in analisi intenda «delineare un quadro per l'ulteriore sviluppo di una politica penale dell'Unione europea»⁵⁵, i cenni sul coinvolgimento di alcuni concetti di parte generale nell'armonizzazione delle legislazioni penali nazionali si limitano a descrivere quanto è stato fatto finora, senza prendere posizione sulla necessità di ulteriori sviluppi al riguardo.

Ciò premesso, si deve rimarcare anche la totale assenza, nelle fonti penali UE di *hard law*, di un nucleo contenutistico comune dei vari concetti di parte generale richiamati dal legislatore europeo⁵⁶. A dire il vero, la scelta di quest'ultimo di non ingerirsi nella definizione a scopo di armonizzazione di tali concetti non deve destare particolare stupore. Essa pare dovuta, infatti, alla piena consapevolezza da parte della Commissione della tendenziale ritrosia degli Stati membri a discutere trasferimenti di ulteriori porzioni della propria sovranità in materia penale e delle reazioni che un'eventuale proposta di direttiva che tenti di penetrare nel castello organico, sistematico e coerente delle parti generali nazionali susciterebbe verosimilmente negli Stati stessi e nelle istituzioni europee che maggiormente li rappresentano.

In ogni caso, anche se i timidi risultati raggiunti sul piano normativo non possono certo soddisfare quanti auspichino un ravvicinamento più effettivo e penetrante dei sistemi penali nazionali, l'utilizzo costante di concetti di parte generale all'interno delle fonti penali europee di *hard law* non si è dimostrato privo di implicazioni. Infatti, come si vedrà nel paragrafo successivo, tale prassi ha consentito alla Corte di giustizia di pronunciarsi sui suddetti concetti per dare loro un nucleo contenutistico uniforme su scala europea.

2.2.

I risultati sul piano giurisprudenziale.

Spostando la lente d'ingrandimento dal piano normativo a quello giurisprudenziale, la ricerca di frammenti di una parte generale armonizzata su impulso europeo sembra mostrare qualche risultato più concreto.

Ancora una volta nella storia dell'Unione, infatti, la Corte di giustizia sembra assumere un ruolo primario nello sviluppare e accelerare il corso dell'integrazione europea in materia penale⁵⁷. Da sempre orientato alla ricostruzione del sistema giuridico dell'Unione come ordinamento omogeneo, coerente e sistematico, il lavoro della Corte sulle disposizioni del diritto UE contribuisce in maniera decisiva a garantire quell'organicità e, soprattutto, quell'autonomia rivendicata dal (e che costituisce una delle peculiarità strutturali del) diritto europeo. In questa direzione, i giudici di Lussemburgo rilevano i principi qualificanti dell'ordinamento giuridico UE e contribuiscono a definire le nozioni impiegate dal legislatore europeo in modo da fornire all'ordinamento stesso un carattere unitario e da sottrarre altresì tali nozioni alla presa degli Stati membri⁵⁸.

Quanto detto finora sul ruolo svolto dalla Corte di giustizia nell'ambito dell'integrazione penale europea non può certo essere privo di riflessi sull'armonizzazione dei concetti di parte generale costantemente utilizzati dal legislatore dell'Unione⁵⁹. Sembra evidente, infatti, che una volta aditi i giudici di Lussemburgo potranno utilizzare tutti i canoni ermeneutici a propria disposizione – e, in particolare, quello evolutivo⁶⁰ e quello teleologico – per interpretare unitariamente e autonomamente tali concetti, così da conferire loro il massimo di funzionalità

⁵⁵ *Comunicazione della Commissione Verso una politica penale dell'Unione europea*, cit., p. 2.

⁵⁶ Per tutti, v., S. MIETTINEN, *Criminal Law and Policy in the European Union*, cit., p. 135; L. A. ZAPATERO, A. NIETO MARTÍN, M. MUÑOZ DE MORALES ROMERO, *El derecho penal de la Unión Europea*, cit., p. 341; S. MELANDER, *Effectiveness in EU Criminal Law and its effects on the General Part of Criminal Law*, cit., p. 277; P. ASP, *The Substantive Criminal Law Competence of the EU*, cit., pp. 97-98.

⁵⁷ Nella manualistica, sul ruolo «fondamentale» (e, in definitiva, «strutturale») della Corte di giustizia per lo sviluppo dell'integrazione europea v., per tutti, R. ADAM, A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, cit., pp. 254 ss.

⁵⁸ Sempre nella manualistica, sull'autonomia del diritto dell'Unione europea cfr. diffusamente R. ADAM, A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, cit., pp. 10 ss.

⁵⁹ Cfr., *supra*, sub par. 2.1.

V. S. MELANDER, *Effectiveness in EU Criminal Law and its effects on the General Part of Criminal Law*, cit., p. 292.

⁶⁰ Sempre nel rispetto, beninteso, delle tradizioni giuridiche degli Stati membri.

in relazione alle finalità generali dell'armonizzazione penale⁶¹.

Prima di passare all'analisi di alcuni casi particolari in cui la Corte di giustizia ha fornito simili interpretazioni ai concetti di parte generale impiegati dal legislatore dell'Unione, si deve inoltre ricordare brevemente come la Corte stessa non abbia mancato nel tempo nemmeno di prendere in esame una serie di principi di parte generale, riconoscendoli espressamente come principi fondamentali facenti parte integrante dell'ordinamento giuridico europeo ed implementandoli in modo significativo⁶². Si pensi, ad esempio, agli sviluppi che i giudici di Lussemburgo hanno saputo imprimere al principio di legalità in materia penale (art. 7 CEDU e 49, par. 1 CDFUE)⁶³ e ai suoi corollari⁶⁴, al *ne bis in idem* (art. 50 CDFUE)⁶⁵ e al principio di proporzione della sanzione (art. 49, par. 3 CDFUE)⁶⁶ a partire da operazioni di sintesi tra i sistemi giuridici dei vari Stati membri⁶⁷. In questo modo, la Corte di giustizia ha contribuito in maniera decisiva a configurare l'Unione come una vera e propria «comunità di diritto»⁶⁸ all'interno della quale anche la definitivamente consacrata competenza normativa in materia penale è fornita di un indefettibile sostrato garantista di riferimento per la tutela degli individui da eventuali abusi perpetrati dalle pubbliche autorità nei loro confronti.

Ma l'attività interpretativo-creativa della Corte di giustizia non si è limitata all'individuazione e al riconoscimento di alcuni importanti principi di parte generale quali principi fondamentali dell'ordinamento giuridico europeo. Uno sguardo attento alla giurisprudenza della Corte UE mostra anche come quest'ultima abbia raggiunto risultati importanti riguardo alla definizione, più o meno dettagliata, di alcuni concetti di parte generale richiamati dal legislatore dell'Unione.

Già nel 1981, i giudici di Lussemburgo furono chiamati a pronunciarsi nel caso *Procedimenti penali c. Siegfried Ewald Rinkau*⁶⁹ su un rinvio pregiudiziale vertente, per quanto interessa in questa sede, sulla nozione di «infrazione non volontaria» ai sensi dell'art. II, comma 1 del Protocollo 3 giugno 1971 allegato alla Convenzione del 27 settembre 1968 sulla competenza

⁶¹ Nella manualistica, cfr. R. ADAM e A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, cit., pp. 254-255, nt. 10. Parla di una «responsabilità condivisa» tra il legislatore europeo e la Corte di giustizia quanto alla definizione dei concetti giuridici utilizzati dalle fonti penali UE. C. PERISTERIDOU, in *The principle of lex certa in national law and European perspectives*, in *Substantive Criminal Law of the European Union*, cit., pp. 88 e 94. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia v., a titolo esemplificativo, Grande Sezione, sent. 17 luglio 2008, causa C-66/08, *Procedimento avente ad oggetto l'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di Szymon Kozłowski*, punto 42; Grande Sezione, sent. 16 novembre 2010, causa C-261/09, *Procedimento avente ad oggetto l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di Gaetano Mantello*, punto 38; sent. 21 dicembre 2011, causa C-72/11, *Afrasiabi*, punto 63.

⁶² V. U. LÖHMUS, *European Criminal Law: Can a General Part be developed through Case Law?*, in *Substantive Criminal Law of the European Union*, cit., p. 203.

⁶³ Dal principio di legalità in materia penale la Corte di giustizia ha ricavato, innanzitutto, che una direttiva «di per se stessa [...] non può far nascere obblighi in capo ai singoli e che, perciò, una sua disposizione non può essere invocata, come tale, contro tali soggetti dinanzi al giudice nazionale»: Corte di giustizia, sent. 8 ottobre 1987, causa C-80/86, *Kolpinghuis Nijmegen BV*, punto 9. Da una prospettiva nazionale, per vero, assai discussa è la compatibilità della disapplicazione in senso sfavorevole all'imputato con il principio di legalità in materia penale nell'interpretazione datane dai giudici di Lussemburgo nel succitato caso *Taricco* (v., *supra*, sub nt. 14). Per alcuni commenti, cfr., con accenti sensibilmente diversi tra loro: F. VIGANÒ, *Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA? Primato del diritto UE e nullum crimen sine lege in una importante sentenza della Corte di giustizia (sent. 8 settembre 2015 (Grande Sezione), Taricco, causa C-105/14, in Dir. pen. cont., 14 settembre 2015; A. VENEGONI, La sentenza Taricco: una ulteriore lettura sotto il profilo dei riflessi sulla potestà legislativa dell'Unione in diritto penale nell'area della lotta alle frodi*, in *Dir. pen. cont.*, 29 ottobre 2015; S. MANACORDA, *Per la Corte di giustizia le frodi gravi in materia di IVA si prescrivono troppo in fretta: note minime a prima lettura della sentenza "Taricco"*, in corso di pubblicazione; G. SALCUNI, *Legalità europea e prescrizione del reato*, in www.archiviopenale.it, n. 3/2015; E. LUPO, *La primauté del diritto dell'UE e l'ordinamento penale nazionale. Riflessioni sulla sentenza Taricco*, in *Dir. pen. cont.*, 29 febbraio 2016; C. AMALFITANO, *Da una impunità di fatto a una imprescrittibilità di fatto della frode in materia di imposta sul valore aggiunto?*, in *SIDIBlog* (www.sidi-isil.org/sidiblog/), 15 settembre 2015; G. CIVELLO, *La sentenza "Taricco" della Corte di giustizia UE: contraria al Trattato la disciplina italiana in tema di interruzione della prescrizione del reato*, in www.archiviopenale.it; L. EUSEBI, *Nemmeno la Corte di giustizia dell'Unione europea può erigere il giudice a legislatore. Note in merito alla sentenza Taricco*, in *Dir. pen. cont.*, 10 dicembre 2015.

⁶⁴ In particolare, per quanto maggiormente interessa in questa sede, a partire dal principio di legalità in materia penale la Corte di giustizia ha sviluppato il corollario della prevedibilità delle norme penali sia in sede legislativa (sufficiente chiarezza e precisione delle suddette norme) sia in sede applicativa (loro interpretazione ragionevole da parte del giudice): al riguardo, per tutti, v. A. BERNARDI, *La competenza penale accessoria: problemi e prospettive*, in *questa Rivista*, n. 1/2012, p. 60.

⁶⁵ Nell'ambito di una giurisprudenza in lenta evoluzione verso una maggiore garanzia del principio di *ne bis in idem*, v. ad esempio Corte di giustizia, Grande Sezione, sent. 5 giugno 2012, causa C-489/10, *Bonda*. Per una lettura di tale sentenza, v. J. A. E. VERVAELE, *Ne bis in idem: verso un principio costituzionale transnazionale in UE?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1/2014, p. 54. Sul tema, da ultimo, cfr. N. RECCHIA, *Il ne bis in idem transnazionale nelle fonti eurounitarie. Questioni risolte e nodi problematici alla luce delle recenti sentenze della Corte di giustizia UE*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3/2015, pp. 1373 ss.

⁶⁶ All'interno di una giurisprudenza sterminata, v. ad esempio Corte di giustizia, sent. 24 settembre 1985, causa C-181/85, *Man Sugar*.

⁶⁷ Nella manualistica, sullo sforzo di sintesi tra i diversi sistemi giuridici degli Stati membri operato dalla Corte di giustizia v. R. ADAM e A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, cit., p. 258.

⁶⁸ Per tutte, Corte di giustizia, ord. 3 luglio 1990, causa C-2/88, *J.J. Zwartveld e altri*, punto 16.

⁶⁹ Corte di giustizia, causa C-157/80, sent. 26 maggio 1981, .

giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Sebbene non fosse stata definita in alcun modo all'interno della Convenzione suddetta, la Corte di giustizia ha ritenuto che tale nozione dovesse essere ugualmente precisata «onde garantire nei limiti del possibile l'uguaglianza e l'uniformità dei diritti e degli obblighi che derivano dalla Convenzione» stessa «per gli Stati contraenti e per gli interessati»⁷⁰.

A tal fine, i giudici di Lussemburgo si sono richiamati «anzitutto agli scopi ed alla struttura della Convenzione e, in secondo luogo, ai principi generali del complesso degli ordinamenti giuridici nazionali»⁷¹, rimarcando poi che precisare nozioni simili risulta «tanto più necessario qualora, come nel presente caso, vi siano differenze terminologiche fra le versioni linguistiche della Convenzione»⁷². A partire quindi da una considerazione comparata delle tradizioni giuridiche degli Stati membri⁷³, la Corte di giustizia ha fornito una definizione – seppure meramente in negativo – di infrazione non volontaria, ritenendola sussistente in presenza di «qualsiasi reato la cui definizione legale non richiede, espressamente o data la natura stessa del reato che essa definisce, l'intenzione dell'imputato di commettere l'azione o l'omissione penalmente punita»⁷⁴.

Nella di poco successiva vicenda *SA Musique diffusion Français e A. c. Commissione*⁷⁵, la Corte di giustizia è stata poi chiamata a pronunciarsi sulla presunta assenza di intenzionalità della condotta tenuta dalla ricorrente, la quale sosteneva in sede di ricorso di non aver potuto conoscere l'illegittimità del proprio comportamento. Rigettando il motivo di doglianza, la Corte ha ritenuto sufficiente che il soggetto si rappresenti che il proprio comportamento sia «atto a provocare restrizioni del gioco della concorrenza»⁷⁶, estendendo così la configurabilità dell'illecito in questione nel caso concreto anche al di là del solo dolo intenzionale.

Nel caso *Afrasiabi*⁷⁷, inoltre, i giudici di Lussemburgo sono stati chiamati a fornire «precisazioni in merito ai termini <consapevolmente> e <deliberatamente> utilizzati all'art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007»⁷⁸ concernente talune misure restrittive nei confronti dell'Iran. In questa sede, la Corte di giustizia ha specificato che tali concetti «comportano [...] da un lato, l'elemento della coscienza e, dall'altro, l'elemento della volontà. Tali due elementi cumulativi» sussistono non solo «quando la persona che partecipa a un'attività di cui all'art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 persegue deliberatamente l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di elusione»⁷⁹ del divieto di cui all'art. 7, n. 3 del regolamento stesso, ma anche «quando la persona in questione ritiene che la sua partecipazione a una siffatta attività possa avere tale obiettivo o tale risultato e accetti detta possibilità»⁸⁰. Anche in questa vicenda, pertanto, la Corte ha concluso nel senso dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato non solo in presenza del dolo intenzionale o del dolo diretto, ma anche del dolo eventuale.

All'esito della vicenda *The International Association of Independent Tanker Owners and Others* (meglio nota come *Intertanko*)⁸¹, infine, la Corte di giustizia ha fornito una definizione autonoma del concetto di «negligenza grave» richiamato dall'art. 4 della direttiva 2005/35/CE sull'inquinamento provocato da navi⁸². Il giudizio della Corte all'esito del ricorso in via pregiudiziale si apre con l'affermazione secondo cui il principio generale di certezza del diritto – «che costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario»⁸³ – e il principio di legalità dei reati e delle pene – che rappresenta a sua volta una particolare espressione della stessa certezza del diritto⁸⁴ – esigono che la normativa europea in materia penale sia «chiara e precisa»⁸⁵ nel definire le fattispecie incriminatrici, garantendo così a ciascun individuo la possibilità effettiva

⁷⁰ Corte di giustizia, sent. *Rinkau*, cit., punto 11.

⁷¹ Corte di giustizia, sent. *Rinkau*, cit., punto 11 (corsivo aggiunto).

⁷² Corte di giustizia, sent. *Rinkau*, cit., punto 11.

⁷³ Cfr. Corte di giustizia, sent. *Rinkau*, cit., punti 13-15.

⁷⁴ Corte di giustizia, sent. *Rinkau*, cit., punto 16.

⁷⁵ Corte di giustizia, cause riunite da C-100 a C-103/80, sent. 7 giugno 1983.

⁷⁶ Corte di giustizia, sent. *SA Musique diffusion*, cit., punti 111-112.

⁷⁷ Cit., *supra*, sub nt. 62.

⁷⁸ Corte di giustizia, sent. *Afrasiabi*, cit., punto 59.

⁷⁹ Corte di giustizia, sent. *Afrasiabi*, cit., punto 67.

⁸⁰ Corte di giustizia, sent. *Afrasiabi*, cit., punto 67.

⁸¹ Corte di giustizia, Grande Sezione, causa C-308/06, sent. 3 giugno 2008.

⁸² Dir. 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.

⁸³ Oggi eurounitario: Corte di giustizia, sent. *Intertanko*, cit., punto 69.

⁸⁴ V. Corte di giustizia, sent. *Intertanko*, cit., punti 70-71.

⁸⁵ Corte di giustizia, sent. *Intertanko*, cit., punto 68 (corsivo aggiunto).

di «conoscere [...]»⁸⁶ gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua responsabilità penale»⁸⁷ e di regolarsi liberamente di conseguenza.

Soffermandosi soltanto su questo ordine di argomenti, il lettore avrebbe con ogni probabilità la tentazione di concludere nel senso dell'annullamento da parte della Corte di giustizia della direttiva suddetta nella parte in cui, all'art. 4, viola i corollari qualitativi del principio europeo di legalità in materia penale avendo utilizzato il concetto di «negligenza grave» per definire l'elemento soggettivo del reato senza però fornirne una qualsiasi definizione. Ma l'apparenza, in questo caso, ingannerebbe: la Corte, infatti, prosegue il proprio ragionamento affermando che se «è vero che l'art. 4 della direttiva 2005/35 [...] obbliga gli Stati membri a punire gli scarichi di sostanze inquinanti dalle navi se effettuati 'intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave', senza peraltro definire tali nozioni»⁸⁸, è altresì vero che simili nozioni «sono pienamente integrate ed utilizzate nei rispettivi sistemi giuridici degli Stati membri»⁸⁹, che «tutti questi sistemi ricorrono segnatamente alla nozione di negligenza, che si riferisce a un'azione o un'omissione involontaria mediante la quale il soggetto viola il suo obbligo di diligenza»⁹⁰ e che, infine, «come previsto da numerosi sistemi giuridici nazionali, la nozione di negligenza 'grave' può riguardare solamente una violazione qualificata di un siffatto obbligo di diligenza»⁹¹.

Pertanto, muovendo dall'esigenza di garantire il principio di certezza del diritto e di quella sua particolare espressione data dal principio di legalità penale nei suoi corollari qualitativi, la Corte di giustizia ha fornito – utilizzando un criterio comparatistico – una definizione autonoma del concetto di «negligenza grave» impiegato dall'art. 4 della direttiva 2005/35. In particolare, tale concetto deve essere inteso «nel senso che [esso] implica un'azione o un'omissione involontaria mediante la quale il responsabile viola, in maniera qualificata, l'obbligo di diligenza che avrebbe dovuto e potuto rispettare alla luce delle sue qualità, conoscenze, capacità nonché della sua situazione soggettiva»⁹².

Questa breve quanto non esaustiva rassegna dei segmenti di una parte generale europea rinvenibili in alcune pronunce della Corte di giustizia sembra quindi confermare quanto anticipato in sede di introduzione. In particolare, risulta essere già stato avviato anche e soprattutto sul piano giurisprudenziale un processo – seppure ancora occulto, frammentario e in fase embrionale – di armonizzazione su impulso europeo di quei concetti, per l'appunto, di parte generale utilizzati all'interno delle fonti penali dell'Unione. In tutte le vicende sopra richiamate, i giudici di Lussemburgo tengono più o meno esplicitamente conto dei risultati della comparazione tra i sistemi giuridici degli Stati membri, della struttura della singola fonte normativa e degli obiettivi da quest'ultima perseguiti per individuare il contenuto normativo comune espresso da tali concetti e fornire loro una definizione unitaria e autonoma su scala europea. Nella sentenza *Intertanko*, inoltre, i corollari qualitativi del principio di legalità chiamati in causa dal rinvio pregiudiziale sono stati utilizzati dalla Corte di giustizia non come argomento decisivo per ritenere sussistente la violazione del principio generale di certezza del diritto, bensì come canale per veicolare un'interpretazione creativa dei suddetti concetti in ossequio alle esigenze e agli obiettivi dell'armonizzazione penale a livello europeo.

Le summenzionate pronunce avranno notevoli ripercussioni sul piano delle parti generali nazionali del diritto penale. Come noto, quantomeno nell'ambito della normativa attuativa del diritto UE i giudici nazionali sono tenuti a ricavare dalla disposizione rilevante per la soluzione del procedimento una norma in linea con la lettera e lo scopo del diritto europeo stesso, onde conseguire il risultato da quest'ultimo perseguito e garantire quindi una sua applicazione uniforme nel territorio dell'Unione. Il canone ermeneutico in analisi è quello dell'interpretazione conforme al diritto europeo, principio generalissimo dell'ordinamento giuridico dell'Unione strettamente correlato ai principi del primato di tale diritto sul diritto nazionale⁹³

⁸⁶ «[...] in base al testo della disposizione rilevante e, se del caso, con l'aiuto dell'interpretazione che ne sia fatta dai giudici»: Corte di giustizia, sent. *Intertanko*, cit., punto 70.

⁸⁷ Corte di giustizia, sent. *Intertanko*, cit., punto 71.

⁸⁸ Corte di giustizia, sent. *Intertanko*, cit., punto 72.

⁸⁹ Corte di giustizia, sent. *Intertanko*, cit., punto 74 (corsivo aggiunto).

⁹⁰ Corte di giustizia, sent. *Intertanko*, cit., punto 75 (corsivo aggiunto).

⁹¹ Corte di giustizia, sent. *Intertanko*, cit., punto 76 (corsivo aggiunto).

⁹² Corte di giustizia, sent. *Intertanko*, cit., punto 77. In dottrina, per tutti, v. S. MELANDER, *Effectiveness in EU Criminal Law and its effects on the General Part of Criminal Law*, cit., p. 292.

⁹³ V. Corte di giustizia, sent. 15 luglio 1964, causa C-6/64, *Costa c. E.N.E.L.* e sent. 9 marzo 1978, causa C-106/77, *Simmenthal*.

e di leale cooperazione (art. 4, par. 3 TUE)⁹⁴ che vincola tutti i giudici nazionali – siano essi di merito, di legittimità o di costituzionalità – ad allineare il proprio ragionamento giudiziale ed i relativi esiti interpretativi ai contenuti e alle finalità del diritto europeo⁹⁵.

L'ambito di applicazione quanto mai esteso dell'obbligo di interpretazione conforme, comprensivo della legge penale e che si impone, in linea di massima, rispetto a tutto il diritto dell'Unione (e, quindi, anche rispetto alle sentenze della Corte di giustizia)⁹⁶ fa sì che perlomeno quando si tratti di applicare la normativa penale nazionale attuativa del diritto suddetto, i giudici interni dovranno allinearsi alle nozioni autonome di parte generale enunciate dalla Corte di giustizia nelle pronunce sopra richiamate. In questo modo, il vincolo di interpretazione conforme al diritto europeo opera come una «valvola»⁹⁷ attraverso la quale tali nozioni confluiranno all'interno degli ordinamenti penali nazionali.

Ma non finisce qui. Sempre a seguito delle succitate pronunce della Corte di giustizia, la valvola dell'obbligo d'interpretazione conforme potrebbe anche aprirsi ulteriormente per favorire un'armonizzazione dei concetti nazionali di parte generale addirittura al di fuori dei casi in cui si tratta di applicare una normativa interna attuativa del diritto europeo. I giudici di Lussemburgo hanno talora precisato, infatti, che «se è vero che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale, così come imposto dal diritto comunitario, riguarda in primo luogo le norme interne introdotte per recepire la direttiva in questione, esso non si limita, tuttavia, all'esegesi di tali norme, bensì esige che il giudice nazionale prenda in considerazione *tutto il diritto nazionale* per valutare in quale misura possa essere applicato in modo tale da non addivenire ad un risultato contrario a quello cui mira la direttiva»⁹⁸. Si ritiene, pertanto, che il riferimento della Corte a «tutto il diritto nazionale» – oltre ad implicare che l'obbligo di interpretazione conforme grava su tutte le norme penali interne indipendentemente dal fatto che siano entrate in vigore prima o dopo delle fonti UE in rapporto di potenziale conflitto con esse⁹⁹ – significhi anche che lo stesso obbligo possa condizionare l'esegesi dei giudici interni fino al punto di innescare, seppure sempre nel rispetto dei limiti generali di operatività del canone ermeneutico in questione¹⁰⁰, un'armonizzazione estensibile financo a norme interne espressive di competenze penali «esclusivamente nazionali»¹⁰¹ laddove, in assenza di una siffatta armonizzazione, dette norme si rivelino capaci di interferire in situazioni giuridiche tutelate dal diritto dell'Unione¹⁰².

⁹⁴ L'art. 4, par. 3 TUE recita: «In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati [co. 1]. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione [co. 2]. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione [co. 3]».

⁹⁵ All'interno di una vastissima casistica, cfr. ad esempio Corte di giustizia, sent. 10 aprile 1984, causa C-14/83, *Sabine von Colson e Elisabeth Kamann c. Land Nordrhein – Westfalen*, punto 26 e sent. 13 novembre 1990, causa C-106/89, *Marleasing SA c. La Comercial Internacional de Alimentación SA*, punto 8. In tema, da ultimo e per tutti, cfr i vari contributi all'interno di *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, cit..

⁹⁶ «[L]'esigenza di un'interpretazione conforme è inerente al sistema del Trattato»: Corte di giustizia, sent. 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, *Pfeiffer*, punto 114. Per ulteriori precisazioni, cfr. A. BERNARDI, *Interpretazione conforme al diritto UE e costituzionalizzazione dell'Unione europea. Brevi osservazioni di un penalista*, in *questa Rivista*, n. 3/2013, pp. 232 ss; Id., *Presentazione. Nei meandri dell'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea*, in *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, cit.; M. E. BARTOLONI, *Competenze puramente statali e interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea*, *ivi*; J. ZILLER, *L'interpretazione conforme ai principi generali e diritti fondamentali UE*, *ivi*; G. SALCUNI, *L'europeizzazione del diritto penale: problemi e prospettive*, cit., p. 166; S. MIETTINEN, *Criminal Law and Policy in the European Union*, cit., p. 99.

⁹⁷ F. VIGANÒ, *Verso una "parte generale europea"?*, cit., p. 133.

⁹⁸ Corte di giustizia, sent. *Pfeiffer*, cit., punto 115.

⁹⁹ Cfr. anche Corte di giustizia, sent. *Marleasing*, cit., punto 8. In dottrina, v. A. BERNARDI, *Interpretazione conforme al diritto UE e costituzionalizzazione dell'Unione europea*, cit., p. 232, in particolare nt. 12.

¹⁰⁰ La Corte di giustizia ha individuato tali limiti nel rispetto del nucleo inviolabile del dato letterale del testo normativo, nel divieto di analogia (quantomeno *in malam partem*) e nel divieto di interpretazioni contrarie ai principi generali del diritto: in dottrina, per tutti, v. A. BERNARDI, *Politiche di armonizzazione e sistema sanzionatorio penale*, cit., p. 242 e ulteriori riferimenti bibliografici *ivi* riportati e G. SALCUNI, *L'europeizzazione del diritto penale: problemi e prospettive*, cit., p. 175.

¹⁰¹ Sulla coincidenza solo tendenziale tra competenze normative esclusive dei Paesi membri e competenze normative non devolute all'Unione v., da ultimo e per tutti, L. BOUCON, *EU Law and Retained Powers of Member States*, in *The Question of Competence in the European Union*, a cura di L. AZOULAI, Oxford, 2014, pp. 168 ss.

¹⁰² V. M. E. BARTOLONI, *Competenze puramente statali e interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea*, cit., *passim*.

3. L'opportunità di ulteriori sviluppi del processo di armonizzazione della parte generale.

Lo sguardo posto allo stato dell'arte del diritto penale europeo nei paragrafi precedenti ha messo in luce i risultati raggiunti sul piano normativo (par. 2.1) e giurisprudenziale (par. 2.2) nell'ambito di un embrionale processo di ravvicinamento su impulso sovranazionale di alcuni concetti di parte generale costantemente utilizzati nelle fonti UE. Come accennato in sede d'introduzione, si intende ora evidenziare alcune delle ragioni per cui pare opportuno ricercare nuovi e più ampi sbocchi a tale processo, in direzione di un'armonizzazione non più meramente occulta e frammentaria ma al contrario esplicita e coerente dei concetti suddetti.

La c.d. competenza penale autonoma UE (art. 83.1 TFUE) è votata, si ricorda, al ravvicinamento di alcune sfere delle legislazioni criminali degli Stati membri in modo da garantire al cittadino europeo e alle persone giuridiche operanti nel territorio dell'Unione una tutela effettiva nei confronti delle moderne e più gravi forme di criminalità a dimensione transnazionale¹⁰³. L'attribuzione di tale competenza alle istituzioni europee è funzionale alla realizzazione dell'obiettivo esplicitamente perseguito dall'Unione di realizzare «uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne [...] la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima»¹⁰⁴.

La dottrina sembra essere tendenzialmente concorde sull'attuale sussistenza di notevoli divergenze tra i principi e le regole di parte generale dei vari Stati membri¹⁰⁵. Anche se, a ben vedere, esse sembrano gradualmente affievolirsi grazie ad alcuni «processi di convergenza d'ordine culturale, sociale, politico e financo giuridico favoriti dall'incremento della circolazione di persone e idee, dalla osmosi dei modelli, [e] dalla acquisita consapevolezza di offrire risposte a problemi comuni»¹⁰⁶, simili divergenze non sembrano certo essere prive di controindicazioni.

Per quanto riguarda, innanzitutto, il momento di *costruzione dei precetti penali europei*, la loro funzione armonizzatrice (o, in futuro, addirittura unificatrice¹⁰⁷) rischierebbe seriamente di essere vanificata ove persistessero significative discrepanze tra i vari Paesi membri a livello di parte generale. L'assenza di una base solida comune quanto agli scopi perseguiti, ai principi e alle condizioni d'applicabilità delle fattispecie incriminatrici di fonte UE al caso concreto priva infatti queste ultime di un inquadramento sistematico generale a livello sovranazionale e lascia quindi agli Stati membri un margine di discrezionalità eccessivamente ampio in sede di trasposizione delle fattispecie stesse nell'ordinamento giuridico interno¹⁰⁸. Senza un nucleo europeo di parte generale esplicito e coerente, pertanto, la traduzione concreta delle incriminazioni formulate dal legislatore UE viene rimessa ai particolarismi sistemici di ciascun ordinamento penale nazionale, in pregiudizio dell'effettività degli obiettivi di armonizzazione perseguiti dall'Unione all'interno del suo SLSG.

¹⁰³ V., per tutti, A. WEYEMBERGH, *The Functions of Approximation of Penal Legislation within the European Union*, cit., p. 164.

¹⁰⁴ Art. 3, par. 2 TUE.

¹⁰⁵ Cfr., per tutti: F. VIGANÒ, *Verso una "parte generale europea"?*, cit., p. 128; J. BLOMSMA, C. PERISTERIDOU, *The way forward: a general part of European Criminal Law*, cit., p. 122; A. KLIP, *Towards a General Part of Criminal Law for the European Union*, cit., pp. 17 e 19; A. WEYEMBERGH, *The Functions of Approximation of Penal Legislation within the European Union*, cit., p. 154. Per un'analisi dei diversi ordini di ragioni alla base di tali differenze, cfr. A. BERNARDI, *Sull'opportunità di una armonizzazione europea delle scelte sanzionatorie nazionali*, in *Diritto penale comparato, europeo e internazionale*, cit., pp. 118 ss.

¹⁰⁶ Così, sia pure con specifico riferimento al progressivo ravvicinamento dei sistemi punitivi nazionali, A. BERNARDI, *Sull'opportunità di una armonizzazione europea delle scelte sanzionatorie nazionali*, cit., pp. 123 ss.

Cfr. anche K. TIEDEMANN, *L'europeizzazione del diritto penale*, cit., pp. 9-10.

¹⁰⁷ Vere e proprie fattispecie incriminatrici unificate su scala europea potrebbero infatti essere formulate, secondo parte della dottrina, facendo ricorso agli artt. 325, par. 4 e 86, parr. 1 e 2 TFUE in quanto attributivi all'Unione di una competenza penale settoriale non più indiretta bensì, al contrario, diretta: in argomento, cfr., da ultimo, A. VENEGONI, *La sentenza Taricco della Corte di giustizia: una ulteriore lettura sotto il profilo dei riflessi sulla potestà legislativa dell'Unione in diritto penale nell'area della lotta alle frodi*, in questa *Rivista*, 29 ottobre 2015, p. 3 e ulteriori riferimenti bibliografici *ivi* riportati.

¹⁰⁸ Cfr., in questo senso, C. PERISTERIDOU, *The principle of lex certa in national law and European perspectives*, in *Substantive Criminal Law of the European Union*, cit., p. 88. Una parte della dottrina, per vero, è particolarmente restia ad accettare la compressione di tale discrezionalità per mano delle fonti penali UE, le quali rappresenterebbero veri e propri «fattori esogeni» di «crisi della legalità, di perdita di centralità del ruolo di garanzia della riserva di legge e di inarrestabile ascesa del c.d. formante giurisprudenziale»: per tutti e da ultimo, C. CUPELLI, *Il problema della legalità penale. Segnali in controtendenza sulla crisi della riserva di legge*, in *Giur. cost.*, n. 1/2015, pp. 181 ss. (in particolare pp. 196 ss.). Sempre con accento critico, cfr. diffusamente C. PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislative nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, Pisa, 2009.

Anche per quanto riguarda il momento di *interpretazione-applicazione a livello nazionale dei precetti penali di matrice europea*, il vuoto normativo di parte generale nel diritto UE abbandona la parte speciale ravvicinata su impulso di quest'ultimo alle specificità degli Stati membri. Se infatti gli istituti di parte generale disciplinano le condizioni di applicabilità delle fattispecie incriminatrici astratte al caso concreto¹⁰⁹, l'assenza di una disciplina comune di tali istituti determinerebbe necessariamente – in forza, per l'appunto, dell'applicazione di concetti e di *standard* di parte generale differenziati a livello nazionale – il verificarsi di sensibili disparità di trattamento giudiziario da Stato a Stato, in piena contraddizione con l'obiettivo istituzionale di creare uno SLSG effettivo, efficace ed efficiente¹¹⁰.

Anche in questo caso, in un contesto di interdipendenza tra sistemi nel quale le scelte espresse da ciascun ordinamento penale non sono prive di incidenza sugli ordinamenti penali degli altri Paesi membri¹¹¹, le controindicazioni sembrano essere molteplici.

Innanzitutto, le suddette disparità di trattamento dei fatti previsti come reato dal legislatore dell'Unione consentirebbero ai centri decisionali della criminalità di scegliere strategicamente in quale Stato membro conviene delinquere¹¹². Il fenomeno di *c.d. forum shopping* ora descritto e la correlata creazione di «zone franche»¹¹³ e di «paradisi criminali»¹¹⁴ rappresentano con ogni evidenza fattori ostacolanti la realizzazione di uno spazio penale unico a favore dei cittadini europei e delle persone giuridiche operanti nel territorio UE.

Inoltre, se è vero che un'armonizzazione ovvero un'ipotetica unificazione su scala europea di certi compassi edittali senza una parallela armonizzazione o unificazione della disciplina generale in materia di sanzioni si traduce sul piano applicativo in disparità di trattamento disfunzionali rispetto alle finalità della pena¹¹⁵, è certamente vero anche che un'armonizzazione o un'unificazione dei precetti si traduce in analoghe disparità in assenza di una corrispondente armonizzazione/unificazione dei più importanti istituti di parte generale. Anzi, in assenza di tale armonizzazione/unificazione, le suddette disparità possono rivelarsi ancora più eclatanti, dato che in questo caso può mutare non solo il *quantum* di pena applicabile, ma addirittura la possibilità di irrogare la pena stessa in sede di giudizio. Si pensi, ad esempio, ai margini applicativi più o meno ampi concessi a livello nazionale alle regole sulle scriminanti, sul tentativo, sul concorso di persone: il mantenimento di simili divergenze può determinare, seppure in relazione alla medesima fattispecie incriminatrice astratta, giudizi assai diversi e addirittura, assai spesso, radicalmente opposti da Stato a Stato tra condotte lecite e condotte al contrario riconducibili all'area del penalmente rilevante.

In definitiva, il mantenimento delle divergenze tra le parti generali nazionali del diritto penale e delle disparità di trattamento giudiziario che ne conseguono finisce col ledere anche

¹⁰⁹ V., *supra*, sub par. 1.

¹¹⁰ In questo senso, v. F. VIGANÒ, *Verso una "parte generale europea"?*, cit., p. 126. Cfr. anche M. DONINI, *L'armonizzazione del diritto penale nel contesto globale*, cit., pp. 480 e 484; R. SICURELLA, *Il diritto penale applicabile dalla Procura europea*, cit., pp. 30-31; A. KLIP, *Towards a General Part of Criminal Law for the European Union*, cit., pp. 16 ss.; Id., *European Criminal Law. An Integrative Approach*, Ius Communitatis II, 2nd edition, Cambridge-Antwerp-Portland, 2012, p. 208; K. AMBOS, *Is the Development of a Common Substantive Criminal Law for Europe Possible?*, cit., p. 175; A. BERNARDI, *Sull'opportunità di una armonizzazione europea delle scelte sanzionatorie nazionali*, cit., pp. 115-117; J. BLOMSMA, *Mens rea and defences in European criminal law*, cit., pp. 6 e 8; J. KEILER, *Actus reus and participation in European criminal law*, cit., pp. 3-4; L. GRÖNING, *A Criminal Justice System or a System Deficit?*, cit., pp. 130-131.

¹¹¹ V. A. WEYEMBERGH, *The Functions of Approximation of Penal Legislation within the European Union*, cit., p. 165.

¹¹² Cfr. A. BERNARDI, *Politiche di armonizzazione e sistema sanzionatorio penale*, cit., p. 196, ove l'A. analizza anche le ripercussioni negative del fenomeno in analisi sul principio di territorialità, «ormai non più in grado di esprimere un sufficiente controllo sui naturali destinatari dei precetti». Auspica, al riguardo, la formulazione di un principio di territorialità europea sulla scia dell'art. 24 del celebre progetto *Corpus Juris 2000* contenente disposizioni penali per la tutela delle finanze dell'Europa. A. PAGLIARO, *Limiti all'unificazione del diritto penale europeo*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, n. 1/1993, p. 206.

¹¹³ *Comunicazione della Commissione Verso una politica penale dell'Unione europea*, cit., p. 5.

¹¹⁴ A. BERNARDI, *L'armonizzazione delle sanzioni in Europa: linee ricostruttive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 80; Id., *Politiche di armonizzazione e sistema sanzionatorio penale*, cit., p. 199; S. RIONDATO, *Competenza penale della Comunità europea. Problemi di attribuzione attraverso la giurisprudenza*, Padova, 1996, p. 142; H. G. SEVENSTER, *Criminal Law and EC Law*, in *Common Market Law Review*, Vol. 29, 1992, Issue 1, p. 30; A. WEYEMBERGH, *The Functions of Approximation of Penal Legislation within the European Union*, cit., p. 164, dove l'A. sottolinea che anche qualora gli autori ignorino la diversità delle risposte sanzionatorie o comunque non ne abbiano tratto alcun vantaggio, l'eterogeneità su scala europea delle leggi penali sostanziali e processuali rende ancora più complesso combattere la criminalità transnazionale e limita – o comunque rallenta – l'innescio della giurisdizione penale.

¹¹⁵ In sostanza, parte della dottrina ha messo in evidenza che esiti applicativi sensibilmente divergenti dall'uno all'altro degli Stati membri pregiudicano anche l'assolvimento delle diverse funzioni di prevenzione generale e speciale tipicamente connesse alla previsione e all'irrogazione della pena: v., per tutti, A. BERNARDI, *L'armonizzazione delle sanzioni in Europa*, cit., p. 80; Id., *Politiche di armonizzazione e sistema sanzionatorio penale*, cit., pp. 194 ss.; A. WEYEMBERGH, *The Functions of Approximation of Penal Legislation within the European Union*, cit., p. 165.

il generale principio di eguaglianza-non discriminazione tra i cittadini europei e tra le persone giuridiche operanti all'interno dell'Unione stessa – siano essi soggetti attivi o passivi del reato – e col vanificare l'ambizione di alimentare nei cittadini europei un sentimento comune di equità e di giustizia¹¹⁶. Gli stessi ordini di ragioni sembrano peraltro perfettamente trasponibili alle ipotesi di esercizio della competenza penale accessoria UE di cui all'art. 83, par. 2 TFUE.

Tutto ciò premesso, pare dunque assai arduo contraddire quanti auspicano nuovi passi in avanti verso una più intensa armonizzazione su impulso europeo dei più importanti concetti di parte generale¹¹⁷. Seppure per certi versi ambiziosa, questa meta rappresenta un presupposto imprescindibile per un ravvicinamento veramente effettivo delle legislazioni criminali degli Stati membri¹¹⁸: senza di essa, come si è visto, gli obiettivi istituzionalmente perseguiti dall'Unione europea attraverso l'esercizio della propria competenza penale resterebbero soltanto meri proclami enunciati sulla carta e privi di riscontro nella realtà giuridica.

4.

Prospettive per la futura parte generale del diritto penale UE: «consolidare, codificare, completare».

Se il dimostrare l'opportunità – o addirittura la necessità – di avanzare sulla strada dell'armonizzazione penale su impulso europeo della parte generale del diritto penale può sembrare ad alcuni un'impresa non particolarmente ardua, assai più difficile appare il descrivere con altrettanta fermezza quali potrebbero essere in un futuro più o meno prossimo le tappe di un percorso diretto, come suo ultimo traguardo, all'elaborazione di una parte generale europea organica, coerente e razionale.

Inoltre, come accennato in sede d'introduzione, non possono e non devono certamente essere sottovalutate le reazioni di rigetto – figlie di un'ostinata concezione autarchico-statalista del diritto penale – che accompagnerebbero plausibilmente ogni futuro tentativo di elaborare una parte generale europea. Anche per questo motivo, si ritiene utile operare una bipartizione tra gli strumenti verosimilmente utilizzabili in una prospettiva di breve periodo (par. 4.1) e gli strumenti il cui impiego è soltanto ipotizzabile in una più lungimirante e meno nitida prospettiva di medio-lungo periodo (par. 4.2).

Una parte generale europea razionale dovrebbe essere rispettosa delle tradizioni giuridico-penali degli Stati membri, dei principi e diritti fondamentali riconosciuti esplicitamente o implicitamente dall'ordinamento giuridico UE e del principio-valore di coerenza nella sua duplice accezione verticale e orizzontale¹¹⁹. Inoltre, essa deve al tempo stesso essere effettivamente applicata e giustiziabile a livello nazionale¹²⁰.

Recentemente messo in risalto nel panorama giuridico europeo, il filo conduttore che potrebbe accomunare le varie fasi di questo processo di sviluppo e garantire loro la suddetta razionalità potrebbe essere individuato proprio nel summenzionato principio-valore di coerenza. Da intendersi appunto sia in relazione al «quadro di riferimento creato dai preesistenti atti giuridici dell'Unione Europea»¹²¹ in materia penale (c.d. coerenza orizzontale) sia in relazione

¹¹⁶ Cfr. A. WEYEMBERGH, *The Functions of Approximation of Penal Legislation within the European Union*, cit., pp. 166-168; L. GRÖNING, *A Criminal Justice System or a System Deficit?*, cit., p. 126; S. MELANDER, *Effectiveness in EU Criminal Law and its effects on the General Part of Criminal Law*, cit., p. 280.

¹¹⁷ Alcune voci in dottrina precisano, infatti, che vi sono concetti di parte generale che sembrano assumere ben poco peso rispetto all'obiettivo di un'armonizzazione effettiva delle legislazioni criminali degli Stati membri. Con qualche differenza tra loro, cfr. F. VIGANÒ, *Verso una "parte generale europea"?*, cit., p. 127; R. SICURELLA, *Il diritto penale applicabile dalla Procura europea*, cit., p. 31; A. BERNARDI, *Sull'opportunità di una armonizzazione europea delle scelte sanzionatorie nazionali*, cit., p. 115; A. KLIP, *Towards a General Part of Criminal Law for the European Union*, cit., p. 17.

¹¹⁸ Cfr. F. VIGANÒ, *Verso una "parte generale europea"?*, cit., p. 123; A. KLIP, *Towards a General Part of Criminal Law for the European Union*, cit., p. 16; A. BERNARDI, *Sull'opportunità di una armonizzazione europea delle scelte sanzionatorie nazionali*, cit., p. 112; M. MUÑOZ DE MORALES ROMERO, *El Legislador Penal Europeo: Legitimidad y Racionalidad*, Pamplona, 2011, pp. 231-232.

¹¹⁹ V., ad esempio, *Council conclusions on guidelines for future criminal law in EU legislation*, 9 ottobre 2009, 14162/09, DROIPEN 118, p. 3; *Comunicazione della Commissione Verso una politica penale dell'Unione europea*, cit., p. 3; *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su l'agenda giustizia dell'UE per il 2020: rafforzare la fiducia, la mobilità e la crescita nell'Unione*, 11 marzo 2014, COM(2014) 144 def., pp. 5 ss., in particolare p. 8. V. anche ECPI (*European Criminal Policy Initiative*), *Manifesto sulla politica criminale europea*, art. 6. In dottrina, sul principio-valore di coerenza cfr., per tutti, P. ASP, *The Substantive Criminal Law Competence of the EU*, cit., pp. 206-207.

¹²⁰ V. A. KLIP, *Towards a General Part of Criminal Law for the European Union*, cit., p. 21.

¹²¹ Art. 6, co. 2 del *Manifesto sulla politica criminale europea*, cit.

ai diversi sistemi penali nazionali (c.d. coerenza verticale), l'obiettivo di una maggiore coerenza del diritto penale UE potrebbe consentire alle istituzioni sovranazionali di elaborare, passo dopo passo, una parte generale comune rispettosa dei suddetti requisiti generali¹²².

In questa direzione, l'attività del legislatore europeo potrebbe svolgersi lungo tre direttrici di sviluppo. Se nel pragmatismo dell'integrazione europea¹²³ in materia penale può essere sufficiente – e, per certi versi, persino auspicabile – perseguire nel breve periodo un'armonizzazione frammentaria e segmentata della parte generale, negli anni a venire l'UE dovrà mirare, in particolare, a *consolidare* quanto già realizzato e, laddove necessario e opportuno, a *codificare* leggi e prassi dell'Unione e altresì a *completare* il quadro esistente con nuove iniziative. Questi tre metodi potranno poi addirittura «essere combinati in funzione del tipo di sfida»¹²⁴, in modo da gettare basi ancora più solide per «affrontare le sfide individuate sulla strada di uno spazio europeo di giustizia pienamente operativo»¹²⁵.

4.1. *Prospettive di breve periodo.*

Nel passare in rassegna i possibili approdi del processo di armonizzazione su impulso europeo della parte generale in una prospettiva temporale *di breve periodo*, si ritiene altresì utile operare un'ulteriore bipartizione tra risultati ottenibili sul piano legislativo e risultati ottenibili sul piano giurisprudenziale.

Per quanto riguarda, innanzitutto, *il piano legislativo*, si ritiene che la Commissione potrebbe presto presentare alcune proposte di direttiva finalizzate al ravvicinamento di quei concetti di parte generale che contribuiscono a definire l'area del penalmente rilevante in uno dei settori riconducibili alla competenza dell'Unione in materia penale e, altresì, di quelle regole che dirigono (non solo la fase della comminatoria edittale, ma anche) le fasi della commisurazione e dell'esecuzione della pena¹²⁶. A tal fine, l'esecutivo europeo farebbe certamente leva su un'interpretazione evolutivo-teleologica dell'art. 83 TFUE, la cui lettera isolatamente considerata non sembrerebbe invece idonea a supportare simili contenuti¹²⁷.

Nonostante l'opportunità di simili interventi normativi, a dire il vero, la strada da percorrere non sembra priva di ostacoli.

In primo luogo, permangono dubbi sulla possibilità di ricorrere ad un'unica direttiva “trasversale” (ossia contenente principi e regole di parte generale applicabili orizzontalmente a tutte le fonti penali europee vigenti)¹²⁸, sulla scia dell'esempio fornito dalla recente direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea¹²⁹. Una parte della dottrina, al contrario, ritiene che sarebbero legittime o comunque fattibili soltanto direttive che coinvolgano concetti di parte generale incidentalmente

¹²² Ritiene possibile una «politica di piccoli passi» verso l'elaborazione di una parte generale europea («soprattutto per quei settori del sistema sanzionatorio più recenti in ogni Stato membro, e che pertanto non si sono ancora radicati saldamente nella tradizione») F. VIGANÒ, in *Verso una "parte generale europea"?*, cit., p. 129.

¹²³ Cfr. A. PATUELLI, *Nuova Europa o neonazionalismo?*, Catanzaro, p. 3.

¹²⁴ *Comunicazione della Commissione su l'agenda giustizia dell'UE per il 2020*, cit., p. 5.

¹²⁵ *Comunicazione della Commissione su l'agenda giustizia dell'UE per il 2020*, cit., p. 5.

¹²⁶ Cfr. A. MIRANDA RODRIGUES, *El sistema de determinación de la pena en la Unión Europea*, in L. ARROYO ZAPATERO e A. NIETO MARTÍN, *Fraude y corrupción en el Derecho penal económico europeo. Europdelictos de corrupción y fraude*, Cuenca, 2006, pp. 519 ss. e in particolare p. 524, dove l'A. sottolinea la necessità di un'armonizzazione che coinvolga anche le fasi di applicazione e di esecuzione della pena, onde evitare che il ravvicinamento settoriale su impulso europeo delle parti speciali nazionali sia meramente “superficiale” e garantita soltanto in astratto; M. MUÑOZ DE MORALES ROMERO, *El Legislador Penal Europeo: Legitimidad y Racionalidad*, cit., pp. 226 e 230-231, dove l'A. sottolinea l'esigenza di coinvolgere nell'armonizzazione anche le sanzioni alternative alla detenzione (come suggerito, del resto, dal *Libro verde sul ravvicinamento*, cit., pp. 12 ss. e, seppure molto più timidamente, dal *Programma di Stoccolma*, cit., p. 14); A. WEYEMBERGH, *L'harmonisation des législations: condition de l'espace pénal européen et révélateur de ses tensions*, Bruxelles, 2004, p. 112.

¹²⁷ V. S. MELANDER, *Effectiveness in EU Criminal Law and its effects on the General Part of Criminal Law*, cit., p. 290. L'A., inoltre, ritiene possibile individuare la base giuridica per simili proposte anche in altre disposizioni del trattato (pp. 295 ss.).

Il limite derivante dal dato letterale dell'art. 83 TFUE non sarebbe da individuarsi tanto nel concetto di «norme minime», quanto nella possibilità di «definire i reati e le sanzioni» (corsivo aggiunto); anche se, a dire il vero, parte della dottrina non manca di rilevare che la definizione di un illecito include non solo la sua descrizione analitica ma anche altri e più generali prerequisiti: P. ASP, *The Substantive Criminal Law Competence of the EU*, cit., p. 94. In questo senso, cfr. anche M. DONINI, *L'armonizzazione del diritto penale nel contesto globale*, cit., p. 484.

¹²⁸ Qualora accolta, siffatta direttiva darebbe quindi vita ad una prima, storica codificazione europea «minima» di parte generale: F. VIGANÒ, *Verso una "parte generale europea"?*, cit., p. 124.

¹²⁹ Cit., *supra*, sub nt. 53.

all'armonizzazione contestuale di una o più fattispecie incriminatrici di parte speciale¹³⁰. Se è vero che la soluzione di una direttiva "trasversale" porterebbe indubbiamente con sé ulteriori vantaggi in termini di economia legislativa, di semplificazione, di organicità e di coerenza¹³¹, la diversa scelta di armonizzare gradualmente certi elementi di parte generale in relazione a singoli blocchi di fattispecie potrebbe essere sì meno suggestiva ma anche, inevitabilmente, maggiormente verosimile allo stadio attuale dell'integrazione europea in materia penale.

In secondo luogo e a prescindere dall'opzione del ricorso a una direttiva "trasversale" piuttosto che a singole direttive, la presentazione a livello europeo di proposte normative finalizzate all'armonizzazione di alcuni concetti di parte generale incontrerebbe verosimilmente una serie di opposizioni da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione che maggiormente li rappresentano. In particolare, alcuni (se non addirittura la maggioranza degli) Stati membri potrebbero ricorrere al c.d. freno d'emergenza (art. 83, par. 3, co. 1 e 2 TFUE), rimedio che consente a ciascun componente del Consiglio di opporsi all'adozione di direttive che incidono «su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale» (co. 1). Come noto, una volta azionato il freno, la procedura legislativa ordinaria è sospesa e viene investito della questione il Consiglio europeo, il quale dispone di un termine di quattro mesi per trovare un accordo e rinviare di conseguenza il progetto al Consiglio (co. 1). In caso di disaccordo o di scadenza del termine suddetto, è fatta comunque salva per almeno nove Stati membri la possibilità di essere autorizzati ad «instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione» (co. 2). A tal fine, una volta informati il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, l'autorizzazione a procedere si considera automaticamente concessa e si applicano le disposizioni che regolano detta cooperazione (co. 2)¹³².

Le questioni che circondano lo strumento compromissorio del freno d'emergenza sono molteplici ed è ancora tutto da scoprire l'uso che ne verrà fatto in materia penale¹³³. Ideato per contribuire alla salvaguardia delle tradizioni giuridiche di più alto rango degli Stati membri, si potrebbe rilevare che se osservato e interpretato da un'ottica esclusivamente statocentrica, tale strumento potrebbe risolversi di fatto nell'attribuzione a ciascun membro del Consiglio di un potere di veto su qualsiasi proposta di direttiva in materia penale ritenuta "indecente"¹³⁴ e, inoltre, nello scadimento delle fonti penali europee in termini qualitativi a causa del voto unanime richiesto in seno al Consiglio europeo (art. 15, par. 4 TUE)¹³⁵.

Dal canto loro, tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano le procedure utilizzabili per l'instaurazione delle cooperazioni rafforzate rispetto alla procedura legislativa ordinaria, tali strumenti potrebbero rappresentare un pretesto per bypassare un dibattito pubblico appropriato. Inoltre, esse potrebbero financo dare vita a una giustizia penale europea frammentata¹³⁶ e a più velocità¹³⁷, se si considera che gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti e non sono considerati parte dell'*acquis* che deve essere accettato dagli Stati terzi che aderiscano all'Unione europea¹³⁸.

Vero è che le potenziali questioni problematiche correlate ad un ricorso pretestuoso e distorto al freno d'emergenza potrebbero forse essere risolte dall'esercizio, da parte della Corte di giustizia, del proprio ruolo di garante della corretta interpretazione e del rispetto dei trattati. Nessuno meglio dei giudici di Lussemburgo potrebbe infatti vigilare dall'alto sul rispetto della

¹³⁰ V. G. GRASSO, *La "competenza penale" dell'Unione europea nel quadro del Trattato di Lisbona*, in *L'evoluzione del diritto penale nei settori d'interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona*, a cura di G. GRASSO, L. PICOTTI e R. SICURELLA, Milano, 2011, p. 700.

¹³¹ Vantaggi che contribuirebbero a ridurre i profili di tensione rispetto alla dimensione qualitativa del principio di legalità.

¹³² Sul freno d'emergenza, nella manualistica, v. R. ADAM e A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, cit., pp. 206 e 559, sub nt. 89.

¹³³ V. A. KLIP, *European Criminal Law. An Integrative Approach*, cit., p. 36.

¹³⁴ Cfr. A. KLIP, *European Criminal Law. An Integrative Approach*, cit., pp. 36-37 e S. MELANDER, *Effectiveness in EU Criminal Law and its effects on the General Part of Criminal Law*, cit., pp. 289-290, dove l'A. evidenzia che un ricorso indiscriminato al freno d'emergenza possa confliggere persino con il generale principio di effettività dell'ordinamento giuridico europeo. Alcune voci in dottrina non sembrano invece nutrire particolari preoccupazioni riguardo a un uso distorto del suddetto freno: cfr. J. BLOMSMA, *Mens rea and defences in European criminal law*, cit., p. 32; P. ASP, *Substantive Criminal Law of the EU*, cit., 140; V. MITSILEGAS, *European Criminal Law and Resistance to Communitarisation Post-Lisbon*, in *New Journal of European Criminal Law*, n. 1/2010, p. 458. In particolare, ritiene che verrà fatto un uso piuttosto raro di tale strumento M. MUÑOZ DE MORALES ROMERO, in *El Legislador Penal Europeo: Legitimidad y Racionalidad*, cit., p. 707. In questo senso, cfr. anche *The Treaty of Lisbon: an impact assessment*, House of Lords, European Union Committee, 10th Report of Session 2007-08, Vol. II: Evidence, HL Paper 62-II, E1, J. SHAW, Oral evidence, 14 novembre 2007, *passim*.

¹³⁵ V. il Memorandum di M. FLETCHER in *The Treaty of Lisbon: an impact assessment*, cit., E149, p. 249.

¹³⁶ V. il Memorandum di M. FLETCHER in *The Treaty of Lisbon: an impact assessment*, cit., E149, p. 250.

¹³⁷ V. M. MUÑOZ DE MORALES ROMERO, *El Legislador Penal Europeo: Legitimidad y Racionalidad*, cit., p. 706.

¹³⁸ V. art. 20, par. 4 TUE. Nella manualistica, sull'applicazione «differenziata» del diritto dell'Unione europea creato tramite la cooperazione rafforzata, R. ADAM, A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, cit., p. 52.

funzione tipica del freno d'emergenza di garantire il pluralismo costituzional-penalistico nel sistema multilivello dell'Unione europea¹³⁹, verificando caso per caso che tale strumento non venga utilizzato per finalità – come quella di bloccare o comunque rallentare il processo di integrazione europea in materia penale – che invece non gli appartengono¹⁴⁰.

In ogni caso, quand'anche gli Stati membri non si appellassero al freno d'emergenza il dibattito interno al *law making process* europeo sui contenuti di eventuali direttive UE che definiscano anche alcuni concetti di parte generale sarebbe verosimilmente – ancora una volta – aspro e non privo di ostacoli. L'atteggiamento sovranistico sovente tenuto in sede europea da detti Stati e dal Consiglio, l'attuale conflittualità tra le varie ideologie penali nazionali e il legame particolarmente stretto tra la parte generale del diritto penale e le tradizioni storiche, politiche e culturali di ciascuno Stato sembrerebbero infatti rappresentare fattori ostacolanti non trascurabili nemmeno all'interno del momento negoziale della procedura legislativa UE, nella quale potrebbe risultare oltremodo difficile – ma, forse, non impossibile – operare una sintesi dei particolarismi nazionali di parte generale che consenta di raggiungere le maggioranze di voto necessarie al varo delle direttive d'armonizzazione penale.

Per quanto riguarda invece *il piano giurisprudenziale*, si deve innanzitutto sottolineare come la Corte di giustizia potrebbe proseguire nelle proprie opere di riconoscimento e di valorizzazione – a partire dall'art. 6, par. 3 TUE¹⁴¹ – di quei principi di parte generale che assurgono a un rango costituzionale in tutti o in gran parte degli Stati membri come principi generali del diritto europeo. Qualora ciò avvenisse, tutti i giudici di tutti gli Stati membri sarebbero tenuti ad applicare tali principi quantomeno nell'ambito della normativa penale interna attuativa delle direttive d'armonizzazione penale¹⁴².

Sempre sul piano giurisprudenziale, si ritiene inoltre che la Corte di giustizia possa proseguire – sulla scorta della sentenza *Intertanko*¹⁴³ e degli altri casi ad essa analoghi – nella propria attività interpretativo-creativa dei concetti di parte generale richiamati dal legislatore europeo nelle fonti penali UE, col risultato di fornire loro un nucleo contenutistico comune e di favorire un ravvicinamento – seppure frammentario – di tali concetti attraverso la «valvola» dell'obbligo di interpretazione conforme¹⁴⁴. A tal fine, i corollari qualitativi del principio europeo di legalità in materia penale potrebbero rappresentare il «ponte» per consentire alla Corte di fornire definizioni autonome – e quindi, si ripete, sottratte alla presa dei sistemi penali nazionali¹⁴⁵ – dei concetti suddetti¹⁴⁶, col risultato di garantire un'applicazione uniforme su tutto il territorio dell'Unione alle fattispecie incriminatrici armonizzate su scala europea e di impedire che i concetti di parte generale UE vengano interpretati esclusivamente in base alla luce dei sistemi, dei modelli e delle prassi nazionali¹⁴⁷.

Ma il ruolo dei giudici di Lussemburgo potrebbe anche non esaurirsi nelle opere, per quanto importanti, di riconoscimento dei principi di parte generale ricavati dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri come principi generali del diritto UE e nell'interpretazione, caso per caso, di tutti quei concetti di parte generale richiamati ma non definiti dal

¹³⁹ Cfr. L. GRÖNING, *A Criminal Justice System or a System Deficit?*, cit., p. 136.

¹⁴⁰ In simili ipotesi, la Corte di giustizia svolgerebbe un ruolo per certi versi affine a quello tipico delle Corti costituzionali nazionali.

¹⁴¹ L'art. 6, par. 3 TUE recita: «i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali».

¹⁴² V. L. A. ZAPATERO, A. NIETO MARTIN e M. MUÑOZ DE MORALES ROMERO, *El derecho penal de la Unión Europea*, cit., p. 342. Si ritiene, inoltre, che il processo di definizione o ridefinizione dei principi a livello europeo sulla base dei corrispondenti principi nazionali eserciterà col tempo un'influenza sempre più pervasiva nei confronti di questi ultimi: influenza che potrebbe riscontrarsi, in particolare, anche al di fuori dell'ambito della normativa attuativa del diritto penale UE.

¹⁴³ Cit., *supra*, sub nt. 85.

¹⁴⁴ F. VIGANÒ, *Verso una "parte generale europea"?*, cit., p. 133. Alcune voci in dottrina rilevano, tuttavia, una certa qual riluttanza delle Corti nazionali nell'impiegare l'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia: per tutti, v. A. KLIP, *European Criminal Law. An Integrative Approach*, cit., p. 40. Altre voci prevedono un suo scarso utilizzo nel futuro nell'ambito del diritto penale europeo: per tutti, v. P. ASP, *The Substantive Criminal Competence of the EU*, cit., pp. 227–228. Anche se, per certi versi, alcuni pessimismi al riguardo potrebbero non essere ingiustificati, si ritiene in questa sede che la soluzione sia quella di impegnarsi per infondere sempre più negli operatori giuridici nazionali una formazione sul e una cultura del diritto dell'Unione europea, in modo tale da renderli consapevoli degli effetti di quest'ultimo sulla vita dei cittadini e delle imprese, della necessità di interpretare ed applicare efficacemente tale diritto e dell'importanza cruciale, qualora l'interprete versi in uno stato di dubbio, di adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia per ottenere lumi sulla corretta interpretazione del diritto europeo. In questo senso, v. la *Comunicazione della Commissione su l'agenda giustizia dell'UE per il 2020*, cit., pp. 6–7.

¹⁴⁵ Nella manualistica, R. ADAM e A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, cit., p. 257.

¹⁴⁶ Cfr. A. KLIP, *Towards a General Part of Criminal Law for the European Union*, cit., p. 21.

¹⁴⁷ Cfr. A. KLIP, *European Criminal Law. An Integrative Approach*, cit., p. 40.

legislatore UE. Le sopra prospettate opposizioni ad eventuali proposte di direttiva finalizzate – in tutto o in parte – all’armonizzazione dei concetti suddetti potrebbero infatti sfociare (analogamente a quanto accaduto in passato nell’ambito della nota disputa circa l’attribuzione a strumenti di primo oppure di terzo pilastro della competenza a tutelare l’ambiente attraverso il diritto penale a livello europeo¹⁴⁸) in una nuova battaglia istituzionale tra la Commissione e il Consiglio, con la Corte di giustizia in veste di arbitro garante del rispetto delle competenze inscritte, esplicitamente o implicitamente¹⁴⁹, all’interno dei trattati. Qualora ciò avvenisse, si ritiene che la Corte avrebbe a disposizione tutta una serie di argomenti – quali l’obiettivo dell’Unione di garantire ai suoi cittadini e alle sue persone giuridiche uno SLSG effettivo, efficace ed efficiente (art. 67 TFUE)¹⁵⁰ e i correlati scopi d’armonizzazione perseguiti dalla competenza penale dell’Unione stessa (art. 83 TFUE); la necessità di un’applicazione effettiva ed uniforme su scala continentale del diritto europeo; la potenziale valenza espansiva insita nel principio di sussidiarietà UE¹⁵¹; il rispetto delle implicazioni derivanti dal principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3 TUE); la possibilità di fare emergere i poteri attribuibili in via implicita alle istituzioni UE – per fare proprio lo “spirito dei tempi” e riconoscere esplicitamente una competenza di tali istituzioni a varare norme minime per il ravvicinamento dei più importanti concetti di parte generale del diritto penale.

4.2. *Prospettive di medio-lungo periodo.*

Passati in rassegna i possibili approdi, in un’ottica di breve periodo, del processo di armonizzazione della parte generale del diritto penale, pare ora decisamente più difficile illustrare le prospettive del processo in questione in un’ottica di medio-lungo periodo, stante l’inevitabile incremento delle variabili correlato alla dilatazione dell’intervallo temporale preso in considerazione.

In ogni caso, qualora le prospettive di cui al paragrafo precedente dovessero realizzarsi è verosimile ritenere che le istituzioni dell’Unione dovrebbero innanzitutto mirare a *consolidare* i risultati di armonizzazione dei principali concetti di parte generale faticosamente raggiunti all’interno di un’unica fonte penale UE. Una simile consolidazione potrebbe essere racchiusa, ad esempio, in una direttiva che funga da “cornice” entro la quale raccogliere e riordinare razionalmente tutti i materiali europei legislativi e giurisprudenziali via via varati dall’Unione in ambito penale¹⁵². Siffatta soluzione sembrerebbe preferibile, sotto diversi aspetti, rispetto ad un’eventuale consolidazione racchiusa invece – sempre a titolo esemplificativo – all’interno di una fonte di *soft law*: anche e soprattutto perché al di là della minore visibilità rispetto alle più incisive fonti di *hard law*, il loro grado di vincolatività in sede di interpretazione conforme risulta tutt’oggi un problema che talune prese di posizione “progressiste” della Corte di giustizia¹⁵³ non sembrano certo aver risolto una volta per tutte, e che dunque rimane aperto¹⁵⁴.

Un processo di consolidazione del diritto penale europeo di parte generale porterebbe con

¹⁴⁸ V. Corte di giustizia, sent. *Commissione c. Consiglio*, cit. *supra*, sub nt. 23.

¹⁴⁹ Come noto, infatti, il sistema delle competenze dell’Unione europea è retto sì dal principio di attribuzione (art. 4, par. 1 TUE), ma anche dal principio dei poteri impliciti attribuibili alle istituzioni della stessa Unione qualora indispensabili a compiere una missione ad essa esplicitamente e specificamente affidata dai trattati: nel *case law* della Corte di giustizia, per tutte e con valenza generale, v. sent. 9 luglio 1987, causa C-281/85, da C-283/85 a C-285/85 e C-287/85, *Germania e a. c. Commissione*, 3203, punto 28. La giurisprudenza consolidata della Corte UE sui poteri impliciti attenua quindi la rigidità del principio di attribuzione, consentendo in casi eccezionali e di particolare importanza di interpretare evolutivamente ed estensivamente la portata delle competenze dell’Unione ampliandone la portata: nella manualistica, v. R. ADAM e A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell’Unione europea*, cit., pp. 429-430.

¹⁵⁰ Spazio che deve quindi essere in grado di trovare un bilanciamento adeguato tra le esigenze – concettualmente distinte ma strettamente correlate – di libertà, di sicurezza e di giustizia: cfr., da ultimo, J. OUWERKERK, *Criminal Justice beyond National Sovereignty*, cit., *passim*.

¹⁵¹ V., per tutti, A. BERNARDI, *Verso una codificazione penale europea? Ostacoli e prospettive*, in *Annali dell’Università di Ferrara – Scienze giuridiche*, Sezione Saggi, 1996, pp. 12 ss. e ID., *I principi di sussidiarietà e di legalità nel diritto penale europeo*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, n. 1/2012, pp. 20 ss.

¹⁵² R. SICURELLA, *Some reflections on the need for a general theory of the competence of the European Union in criminal law*, cit., p. 248. Per la presenza costante, nella storia delle fonti di cognizione di tutti i popoli e in tutte le epoche, di una vera e propria «legge della consolidazione» che esprime «la uniforme tendenza delle norme a consolidarsi e a sistemarsi in corpi organici», v. la ricostruzione del pensiero di M. E. VIORA effettuata da A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, tomo 1, Milano, 1982, pp. 256-257, nt. (I).

¹⁵³ V. Corte di giustizia, sent. 13 dicembre 1989, causa C-322/88, *Grimaldi*, punto 19 e sent. 11 settembre 2003, causa C-207/2001, *Altair Chimica*, punto 41.

¹⁵⁴ V., per tutti, R. BARATTA, *Il telos dell’interpretazione conforme all’acquis dell’Unione*, in *L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, cit., p. 39; A. BERNARDI, *Presentazione. Nei meandri dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea*, cit., pp. XI ss.; ID., *Sui rapporti tra diritto penale e soft law*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, pp. 536 ss.

sé maggiore ordine e certezza sullo stato dell'arte di quest'ultimo, col risultato di semplificare l'operato degli interpreti nazionali e di garantire quindi un grado maggiore di giustiziabilità di tale diritto sul piano interno. Una simile consolidazione, inoltre, potrebbe rappresentare una tappa intermedia rispetto ad un regolamento UE di *codificazione "minima" di parte generale* e, quindi, rispetto a una unificazione – seppure parziale – del diritto penale europeo¹⁵⁵ e alla creazione di un vero e proprio sistema penale sovranazionale di impronta latamente federale.

Sembra legittimo ritenere che uno sforzo codificatorio volto alla creazione di una parte generale "minima" europea¹⁵⁶ dovrebbe concentrarsi, innanzitutto, sull'individuazione di *un nucleo di principi fondamentali in materia penale comuni a tutti gli Stati membri* e sull'elaborazione del loro contenuto¹⁵⁷. Come d'altronde già evidenziato dalla Commissione, «dovrebbe esservi un'intesa comune sui principi ispiratori della normativa dell'Unione in materia penale, quali l'interpretazione di concetti giuridici di base usati nel diritto penale dell'Unione»¹⁵⁸.

Approfondire sempre più il confronto sui tradizionali principi nazionali di diritto penale, sulla loro adeguatezza alle esigenze di lotta ai c.d. eurodelitti, sull'eventuale necessità di un loro adattamento in ragione delle finalità del processo di integrazione europea in materia penale e – soprattutto – della rigorosa tutela dei diritti fondamentali dell'individuo¹⁵⁹ potrebbe imprimere a tale processo nuovi e assai significativi sviluppi¹⁶⁰ in direzione della creazione di un vero e proprio sistema penale UE¹⁶¹ e dell'affermazione di un linguaggio penale comune a tutto il territorio dell'Unione¹⁶². Detto linguaggio, in particolare, potrebbe essere utilizzato dal legislatore sovranazionale per *completare* lo sforzo codificatorio con una successiva unificazione di quelle *regole di parte generale* necessarie a garantire la coerenza e l'applicazione uniforme del diritto penale UE su scala europea.

Un codice penale europeo contenente una disciplina minima comune di parte generale porterebbe inoltre con sé tutta una serie di vantaggi in termini di semplificazione, di razionalità, di sistematicità e di rispetto della dimensione qualitativa del principio di legalità penale¹⁶³. Esso, infine, rappresenterebbe una meta fondamentale per la definitiva consacrazione di una politica anti-criminale europea razionale, capace di delineare soluzioni normative improntate alla stabilità e alla coerenza, di rafforzare la fiducia e la cooperazione tra gli Stati membri e di superare quindi nazionalismi contingenti e opportunistici conflitti di interessi in nome di una lotta più efficace alla moderna criminalità transnazionale¹⁶⁴.

Secondo alcuni, la prossima istituzione di una Procura europea sulla base dell'art. 86

¹⁵⁵ Per i vantaggi connessi ad un'eventuale unificazione, totale o parziale, del diritto penale su scala europea v. A. BERNARDI, *Verso una codificazione penale europea?*, cit., pp. 12 ss.

¹⁵⁶ Di una simile parte generale "minima" europea è possibile rinvenire significativi precedenti storici nei progetti *Corpus Juris 2000* ed *Europa-Delikte*, in merito ai quali. in dottrina, v. A. BERNARDI, *L'uropeizzazione del diritto e della scienza penale*, cit., pp. 47 ss.; F. DE ANGELIS, *Il Corpus Juris recante disposizioni penali per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea: origine e prospettive*, in *La lotta contro la frode agli interessi finanziari della Comunità europea tra prevenzione e repressione. L'esempio dei fondi strutturali*, a cura di F. DE ANGELIS, G. DE VERO e L. PICOTTI, Milano, 2000, pp. 351 ss.; *Il Corpus Juris 2000. Un modello di tutela penale dei beni giuridici comunitari*, a cura di G. GRASSO e R. SICURELLA, Milano, 2003; *Eurodelitos: el derecho penal económico en la Unión Europea*, editio minor spagnola del progetto a cura di K. TIEDEMANN, A. NIETO MARTÍN e L. ARROYO ZAPATERO, Cuenca, 2006.

¹⁵⁷ Tra le voci in dottrina favorevoli all'elaborazione di una codificazione penale europea "per principi", cfr., per tutti: J. KEILER, *Actus reus and participation in European criminal law*, cit., p. 5; A. PAGLIARO, *Limiti all'unificazione del diritto penale europeo*, cit., p. 205; M. KAIKAFI-GHANDI, *The Importance of Core Principles of Substantive Criminal Law for a European Criminal Policy Respecting Fundamental Rights and the Rule of Law*, in *European Criminal Law Review*, n. 1/2011, p. 34; J. BLOMSMA, *Mens rea and defences in European criminal law*, cit., p. 29, ove l'A. sottolinea che una parte generale presuppone un ordine logico, sistematico e coerente di principi giuridici senza il quale non si potrebbe nemmeno parlare, *a fortiori*, del diritto penale UE come sistema.

¹⁵⁸ *Comunicazione della Commissione Verso una politica penale dell'Unione europea*, cit., p. 15.

¹⁵⁹ In particolare, sottolinea che i principi della parte generale di diritto penale sono «in gran parte, se non nella loro totalità, riconducibili a diritti fondamentali della persona» F. VIGANÒ, in *Verso una "parte generale europea"?*, cit., p. 132.

¹⁶⁰ Nella manualistica, v. R. ADAM e A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, cit., p. 558.

¹⁶¹ Sebbene l'unificazione penale su scala europea non debba necessariamente coincidere con una *codificazione* UE in tale ambito, di fatto l'elaborazione di quest'ultima sembrerebbe di vitale importanza per addivenire alla creazione di un vero e proprio sistema penale europeo: in questo senso, v. A. KLIP, *European Criminal Law. An Integrative Approach*, cit., p. 480.

¹⁶² V. J. KEILER, *Actus reus and participation in European criminal law*, cit., p. 5; A. KLIP, *European Criminal Law. An Integrative Approach*, cit., pp. 460 ss.; M. MUÑOZ DE MORALES ROMERO, *El Legislador Penal Europeo: Legitimidad y Racionalidad*, cit., p. 141; R. SICURELLA, *Il Corpus Juris come modello per la definizione di un sistema penale europeo*, in *Lezioni di diritto penale europeo*, a cura di G. GRASSO e R. SICURELLA, Milano, 2007, pp. 785-787.

¹⁶³ Diffusamente, per tutti, v. A. BERNARDI, *Verso una codificazione penale europea?*, cit., pp. 23 ss.

V. anche le recenti indicazioni della *Comunicazione della Commissione su L'agenda giustizia dell'UE per il 2020*, cit., p. 8.

¹⁶⁴ V. A. BERNARDI, *Verso una codificazione penale europea?*, cit., pp. 57-58.

TFUE¹⁶⁵ potrebbe rappresentare l'occasione ideale per prendere maggiormente sul serio l'elaborazione di un vero e proprio codice penale europeo. Pare infatti evidente che per gli stessi ordini di ragioni sviluppati in precedenza¹⁶⁶, l'operato di tale istituzione risulterebbe privo di coerenza e iniquo in assenza, a monte, di una disciplina comune di parte generale¹⁶⁷.

A prescindere dall'opzione per un codice modello o per un codice vero e proprio e dalle diverse implicazioni derivanti dalla scelta dell'uno piuttosto che dell'altro modello¹⁶⁸, sono le *tradizioni giuridiche degli Stati membri* ad assumere, come accennato in sede d'introduzione, un ruolo decisivo in direzione di una futura parte generale europea. Al riguardo, è importante sottolineare che sebbene al concetto di "tradizione" sembri essere connotato, in generale, un accento tendenzialmente conservatore (in quanto detto concetto evocerebbe un patrimonio lentamente e faticosamente sedimentato nel tempo, che viene tramandato pressoché intatto di generazione in generazione), esso sembra invece assumere una ben altra portata se considerato nel contesto specifico dell'Unione delineata dal Trattato di Lisbona. Nell'ambito del processo dinamico di integrazione europea in materia penale e del più generale processo aperto di costituzionalizzazione dell'Unione europea¹⁶⁹, le tradizioni giuridiche degli Stati membri e le componenti storiche, culturali e valoriali che le stesse riflettono cessano di costituire fattori di opposizione politico-governativa di stampo conservatore per integrare, al contrario, un vero e proprio principio pluralista fondamentale dell'ordinamento giuridico europeo, votato a indicare la strada da percorrere qualora si continui ad aspirare al riformismo penale a livello UE e alla creazione di un sistema penale sovranazionale in senso proprio¹⁷⁰.

Ulteriori e più ambiziosi passi in avanti nell'europeizzazione della parte generale del diritto penale dipenderanno, pertanto, anche (se non soprattutto) dalla capacità, dall'attenzione e dalla sensibilità che non solo le istituzioni dell'Unione, ma anche le istituzioni dei Paesi membri così come le dottrine nazionali sapranno dimostrare nei confronti delle tradizioni giuridiche interne; e, in particolare, dalla consapevolezza del ruolo centrale di queste ultime nel processo di integrazione europea in materia penale¹⁷¹. In un simile contesto riemerge con vigore l'importanza della comparazione giuridica, scienza che si rivela estremamente funzionale all'armonizzazione/unificazione giuridica nella parte in cui non è più concepita soltanto per fornire una mera «conoscenza delle esperienze straniere, per eventuali scopi di politica del diritto, dogmatica, riforme legislative ecc.»¹⁷², bensì anche per individuare la «base epistemologica necessaria per la costruzione di un diritto europeo comune»¹⁷³ democraticamente legittimato «contro l'idea di ordinamenti-modello che possano imporsi autoritativamente e dall'alto»¹⁷⁴ ai vari Stati membri.

¹⁶⁵ In argomento, limitatamente alla letteratura giuridica italiana, cfr. i vari contributi in *Le sfide dell'attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni*, cit.

¹⁶⁶ Cfr., *supra*, sub par. 3.

¹⁶⁷ V., per tutti, S. MELANDER, *Effectiveness in EU Criminal Law and its effects on the General Part of Criminal Law*, cit., p. 298-299.

¹⁶⁸ Al riguardo, per tutti, v. A. BERNARDI, *Verso una codificazione penale europea?*, cit., pp. 18 ss.

¹⁶⁹ Sul processo di costituzionalizzazione dell'Unione europea, all'interno di una bibliografia sterminata, v. per tutti: S. MANGIAMELI, *L'esperienza costituzionale europea*, Roma, 2008; A. VON BOGDANDY, *I principi fondamentali dell'Unione europea. Un contributo allo sviluppo del costituzionalismo europeo*, Napoli, 2011; G. MARTINICO, *L'integrazione silente. La funzione interpretativa della Corte di giustizia e il diritto costituzionale europeo*, Napoli, 2008; ID., *Lo spirito polemico del diritto europeo*, Pisa, 2011; ID., *The Tangled Complexity of the EU Constitutional Process. The frustrating knot of Europe*, Londra-New York, 2013; da un'angolatura penalistica, A. BERNARDI, *Cinque tappe nel processo di costituzionalizzazione dell'Unione europea. Note di un penalista*, in *Riv. it. dir. pub. com.*, 2013, pp. 551 ss.; P. COSTANZO, L. MEZZETTI, A. RUGGERI, *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*, Torino, 2014.

¹⁷⁰ «La tradizione [...] nulla ha a che vedere con una pigra ripetizione acritica e irriflessa, ma [...] richiede costanti selezioni e reinterpretazioni. In tal modo mantiene aperta la tensione tra permanenza e progresso, tra sedimentazione e innovazione. [...] Ogni tradizione, invero, non costituisce un qualcosa di monolitico, di pietrificato. [...] È soggetta a continua discussione»: B. PASTORE, *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea*, Padova, 2014, pp. 10-11.

¹⁷¹ Più in generale, per l'analisi dei fattori di superamento quantomeno tendenziale delle tradizioni penali statuali nell'ambito del processo di europeizzazione del diritto e della scienza penale, v. A. BERNARDI, *L'europeizzazione del diritto e della scienza penale*, cit., pp. 53 ss. Sull'importanza centrale della peraltro non facile opera di «mediazione culturale» tra le diverse tradizioni giuridico-penali degli Stati membri al fine di raggiungere un «compromesso al più alto livello» tra i differenti approcci normativi adottati a livello nazionale, R. SICURELLA, *Il Corpus Juris come modello per la definizione di un sistema penale europeo*, cit., p. 785-787.

¹⁷² A. BERNARDI, *Verso una codificazione penale europea?*, cit., p. 59 ss.

¹⁷³ A. BERNARDI, *Verso una codificazione penale europea?*, cit., pp. 59 ss.

V. anche K. AMBOS, *Comments on the Model Penal Code and European Criminal Law*, cit., p. 230.

¹⁷⁴ M. DONINI, *Un nuovo Medioevo penale? Vecchio e nuovo nell'espansione del diritto penale economico*, cit., p. 81. Cfr. anche R. SICURELLA, *Some reflections on the need for a general theory of the competence of the European Union in criminal law*, cit., p. 245.

5. Considerazioni conclusive.

Non più considerabile come ultimo baluardo di un sistema giuridico di matrice puramente statale, anche la parte generale del diritto penale è coinvolta in quel generale processo di europeizzazione che ha caratterizzato, almeno sino ad oggi, la recente storia del vecchio continente.

L'impatto che la produzione legislativa sovranazionale e la giurisprudenza della Corte di giustizia producono sui sistemi penali nazionali si riscontra anche in alcuni principi fondamentali e istituti tradizionali delle loro parti generali. La sovrapposizione normativa, a livello europeo, di concetti di parte generale che trovano origine nelle tradizioni penali degli Stati membri ma che al tempo stesso si emancipano da queste ultime – grazie all'opera interpretativo-creativa della Corte di giustizia – per collocarsi in una posizione di autonomia e di supremazia rispetto ai corrispondenti concetti nazionali ha dato impulso ad una loro armonizzazione che sembra destinata, presto o tardi, a conoscere sviluppi più incisivi e coerenti.

In un'area senza frontiere interne che favorisce la crescita continua della mobilità di cittadini e imprese¹⁷⁵, gli obiettivi di armonizzazione e in futuro, forse, di unificazione penale rischiano infatti di essere vanificati qualora i particolarismi e le divergenze nazionali a livello di parte generale vengano mantenuti intatti. Se, sul piano normativo, il varo di direttive contenenti norme minime di parte generale potrebbe essere il primo rimedio, sul piano giurisprudenziale si ritiene che la Corte di giustizia potrebbe addirittura estendere esplicitamente la portata della competenza penale europea al ravvicinamento di alcuni concetti della parte generale stessa nel rispetto del principio di sussidiarietà UE. Nel frattempo, la Corte continuerà certamente ad armonizzare tutti quei concetti di parte generale rinvenibili nelle fonti dell'Unione, fornendo loro interpretazioni autonome in grado di vincolare gli Stati membri attraverso l'obbligo di interpretazione conforme al diritto europeo.

Parallelamente al dibattito sull'istituzione di una Procura europea e sulla possibilità per l'Unione di esercitare una competenza diretta in materia criminale, il fermento e la vivacità del diritto penale UE potrebbero stimolare la riflessione sui vantaggi di una codificazione sovranazionale di parte generale e sugli strumenti adeguati a realizzarla. Raggiungere simili risultati significherebbe fare un passo in avanti decisivo verso la compiuta realizzazione di quei sogni di libertà, di sicurezza e di giustizia collocati dal Trattato di Lisbona tra gli obiettivi istituzionali primari perseguiti dall'Unione europea, verso lo sviluppo di un comune sentimento di giustizia tra i cittadini UE e, in definitiva, verso la creazione di «un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa» (art. 1, co. 2 TUE).

L'Europa stessa, tuttavia, sta vivendo forse la fase di maggior crisi da quando, nell'ormai lontano 1957, sono stati adottati i Trattati di Roma¹⁷⁶. L'ottimismo che pervade questo lavoro sembra infatti contraddetto dai persistenti slanci di sovranità nazionale in materia penale nonché, peggio ancora, dal più generale, vistoso sentimento di rigetto rispetto all'Europa, generato anche dalla incapacità di dare risposte politiche comuni ed efficaci alla crisi economico-finanziaria che attraversa il vecchio continente.

In ogni caso, tale crisi non impedisce di affermare che la “caccia alle streghe” antieuropeista è un atteggiamento tanto facile quanto irrazionale ed antistorico, e che una resuscitata autarchia non sarebbe la soluzione dei problemi dell'Europa¹⁷⁷. Le evoluzioni della criminalità conseguenti non solo alla caduta delle frontiere interne all'Unione, ma anche all'inarrestabile fenomeno della globalizzazione esigono un approccio comune, in grado di fornire risposte effettive su scala europea in termini di prevenzione e di repressione della criminalità transnazionale e di tutela dei diritti fondamentali nell'ambito di uno spazio interno correttamente bilanciato nelle sue componenti di libertà, di sicurezza e di giustizia.

Per non interrompere e, anzi, per stimolare ulteriori e più positivi sviluppi dell'integrazione europea in materia penale, l'elaborazione di una parte generale comune razionale, coerente e rispettosa delle tradizioni giuridiche degli Stati membri deve quindi rappresentare un traguardo essenziale per l'Unione. A tal fine, sarà necessario un impegno deciso e costante da parte

¹⁷⁵ Comunicazione della Commissione su *L'agenda giustizia dell'UE per il 2020*, cit., p. 9.

¹⁷⁶ Vale a dire, come noto, i Trattati che istituirono la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), e che peraltro seguirono al Trattato di Parigi del 1951 che istituì la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA).

¹⁷⁷ V. A. PATUELLI, *Nuova Europa o neonazionalismo*, cit., pp. 25 e 111.

delle istituzioni UE, degli Stati membri e della dottrina, il cui iniziale scarso interesse nei confronti dell'uropeizzazione del diritto penale e, in particolare, all'armonizzazione/unificazione della parte generale su scala continentale dovrà lasciare il posto ad un confronto costruttivo finalizzato a trovare risposte comuni a sfide concrete e attualissime.